

Matteo Traverso

## **La criminalizzazione del suicidio nell'esperienza giuridica del regno di Sardegna**

*The criminalization of suicide in the juridical experience of the kingdom of Sardinia*

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La criminalizzazione di «quelli, che s'uccidono da se stessi» nel regno di Sardegna tra Antico Regime e Restaurazione. - 2.1. L'annessione alla Francia e la progressiva estensione in Piemonte della legislazione penale d'Oltralpe. - 2.2. La depenalizzazione per via giurisprudenziale del tentato suicidio. - 3. L'incriminazione del suicidio nei lavori preparatori del codice penale albertino. - 4. La problematica applicazione dell'art. 585 nella giurisprudenza e nei carteggi della Cancelleria sabauda. - 5. Osservazioni conclusive.

ABSTRACT: Suicide was considered a particularly serious crime in European legal systems for ages. In the 18th century, the criminal law doctrine changed because of the Enlightenment ideas and it began to consider non-punishable this conduct. Indeed, most of the 19th century codes incorporated this approach. This essay explores the legal-history of suicide in the Kingdom of Sardinia, where it continued to be considered a crime until the mid-nineteenth century. From the work of crime codifying, the positions taken by Carlo Alberto and his Council of State show very well peculiarities and contradictions of the Sardinian rules which will be the basis of the Italian Law.

KEYWORDS: Suicide, Kingdom of Sardinia, Criminal law.

## 1. *Introduzione*

Sulla scorta di una società civile sempre più attenta a questi temi e di una giurisprudenza costituzionale che ha dovuto supplire ad un legislatore piuttosto inerte<sup>1</sup>, il dibattito sul trattamento penale del fine vita ha recentemente conosciuto un deciso rilancio. Negli ultimi decenni, il mutamento dei «giudizi socio-valoriali correnti nel magma sociale»<sup>2</sup> ha infatti impattato in modo dirompente anche sul diritto penale, coinvolgendo soprattutto il piano della tutela della persona umana<sup>3</sup>.

In particolare, la sentenza n. 242 del 2019 della Consulta (che, in presenza di circoscritte condizioni, ha di fatto escluso dall'ambito di operatività dell'art. 580 c.p. alcune forme di agevolazione del suicidio), ha riaperto una vivace discussione sull'esistenza nell'ordinamento giuridico italiano di un vero e proprio «diritto di morire»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. R. Bartoli, *Le problematiche del fine vita tra orientamenti della Corte Costituzionale e proposta di referendum abrogativo*, in «Sistema Penale», 11 (2021), pp. 18-20.

<sup>2</sup> F. Palazzo, *La tutela della persona umana: dignità, salute, scelte di libertà*, in G. De Francesco - A. Gargani - D. Notaro - A. Vallini (curr.), *La tutela della persona umana. Dignità, salute, scelte di libertà (per Francesco Palazzo)*, Atti del convegno tenutosi a Pisa il 12 ottobre 2018, Torino 2019, pp. 121-123.

<sup>3</sup> Come ha fatto notare Francesco Palazzo, l'ambito della tutela della persona umana è quello in cui si può maggiormente apprezzare quell'«accelerazione dei tempi» (ivi, p. 122) che, nel recente passato, ha messo in discussione consolidati paradigmi punitivi. Proprio in questo settore si è inoltre registrato un incremento notevole di fattispecie criminose, introdotte dal legislatore per sanzionare pratiche e condotte specifiche quali, ad esempio, le mutilazioni genitali femminili, gli omicidi stradali, lo sfruttamento e la tratta di esseri umani, il cd. «caporalato» e gli atti persecutori (cd. *stalking*).

<sup>4</sup> In particolare è stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi [...] agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente», Corte costituzionale, sentenza n. 242 del 2019, consultabile on line sul sito della Consulta al link: <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=242>.

Nel 2021, sullo slancio di questa pronuncia, diverse associazioni hanno proposto un intervento referendario volto ad abrogare in parte anche la disciplina dell'art. 579 c.p. (*Omicidio del consenziente*), nel tentativo (chiaro da un punto di vista politico, meno da uno prettamente giuridico)<sup>5</sup> di rendere pienamente lecite le condotte di eutanasia attiva<sup>6</sup>. In questo caso, tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la proposta referendaria, osservando che:

Quando viene in rilievo il bene della vita umana [...] la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima<sup>7</sup>.

Una delle ragioni espresse dalla Corte per motivare la sua decisione si fondava sulla considerazione che, nel caso in cui il quesito proposto fosse stato infine approvato dal corpo elettorale, la conseguente modifica dell'incriminazione dell'omicidio del consenziente avrebbe causato un *vulnus* nell'impianto di protezione ordinamentale del diritto alla vita nei confronti di «scelte estreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e

---

<sup>5</sup> Cfr. D. Pulitanò, *Problemi del fine vita, diritto penale, laicità politica. A proposito di un referendum abrogativo*, in «Sistema Penale», *Opinioni*, 12 novembre 2021, pp. 1-2, on line al link: [https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1634633127\\_pulitano-2021e-fine-vita-laicita-referendum-abrogativo-579-cp.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1634633127_pulitano-2021e-fine-vita-laicita-referendum-abrogativo-579-cp.pdf).

<sup>6</sup> La versione attualmente vigente dell'articolo 579 c.p. è la seguente: «Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno». La proposta referendaria intendeva così riformularlo: «Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con ~~la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61. Si applicano~~ le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: 1) Contro una persona minore degli anni diciotto; 2) Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; 3) Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno», (il testo, con le modifiche proposte, è preso dal sito dei promotori del quesito referendario: <https://referendum.eutanasialeale.it/il-quesito-referendario/>).

<sup>7</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2022, consultabile on line al sito della consulta al link: [https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param\\_ecli=ECLI:IT:COST:2022:50](https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:50)

sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate»<sup>8</sup>.

Nell'ideale confronto tra la tesi espressa dalle associazioni promotrici ed il giudizio di inammissibilità pronunciato dai giudici costituzionali, sono eloquentemente emerse due diverse impostazioni - giuridiche ma anche culturali - del problema del fine vita: una di carattere individualista (anche probabilmente oltre le intenzioni degli stessi promotori)<sup>9</sup>, volta ad attribuire assoluto primato al principio di autodeterminazione e a privare qualunque altro soggetto della possibilità di intervenire in presenza di un consenso legittimamente prestato dall'interessato, e una più "solidarista", già esposta dalla Consulta nel 2019, che riconosce questa prevalenza solo in concomitanza di determinate vulnerabilità e patologie<sup>10</sup>.

Per quanto i casi in esame concernano in prima apparenza la pretesa sussistenza di un "diritto di aiuto a morire", essi in realtà si inseriscono (in maniera dirompente) nel dibattito esistente a monte intorno all'individuazione di un vero e proprio "diritto di morire", ovvero del «diritto di ciascun individuo di autodeterminarsi anche su quando e come porre fine alla propria esistenza»<sup>11</sup>.

Si tratta di una vera e propria *vexata quaestio*, che ha ampiamente interessato la scienza giuridica europea di età moderna e contemporanea, propensa, con poche eccezioni, a criminalizzare i comportamenti suicidari almeno fino al termine del XVIII secolo<sup>12</sup>. Anche oggi, nonostante gli orientamenti giurispru-

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Cfr. D. Pulitanò, *Problemi del fine vita*, cit., pp. 1-2.

<sup>10</sup> Cfr. la interessante sintesi proposta da R. Bartoli, *Le problematiche del fine vita*, cit., pp. 15-19.

<sup>11</sup> D. Pulitanò, *Il diritto penale di fronte al suicidio*, in «Diritto penale contemporaneo», 7 (2018), p. 58. A questo proposito, si vedano anche le riflessioni (precedenti alla pronuncia del 2019 della Corte costituzionale), di F. Poggi, *Di che morte morire. Considerazioni morali sull'aiuto al suicidio*, in P. Nerhot (cur.), *Il suicidio*, Torino 2015, pp. 111-137.

<sup>12</sup> Oltre alle classiche opere di E. Durkheim, *Le suicide. Étude de sociologie*, Paris 1897 (in traduzione italiana *Il suicidio. Studio di sociologia*, introduzione di R. Guiducci, Milano 2008<sup>3</sup>), e di A. Bayet, *Le suicide et la morale*, Paris 1922, tra la numerosa bibliografia esistente sul tema ci si limita preliminarmente a segnalare i più recenti volumi di M. Cavina, *Andarsene al momento giusto. Culture dell'eutanasia nella storia europea*, Bologna 2015 (che affronta la questione riflettendo sugli atteggiamenti eutanasi emersi nella storia del Vecchio Continente), M. Barbagli, *Congedarsi dal mondo. Il suicidio in Occidente e in Oriente*, Bologna 2009 (che la approfondisce assumendo un'ottica più sociologica) e infine R. Marra, *Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale*, Napoli 1987. Sulla realtà medievale si rimanda invece più specificamente ai contributi raccolti in J.R. Watt (ed.), *From Sin to Insanity: Suicide in Early Modern Europe*, Ithaca (New York) 2004, e a A. Murray, *Suicide in the Middle Ages, I. The Violent Against Themselves*, Oxford-NewYork 1998, in particolare pp. 120-235. Sull'età moderna imprescindibile è il riferimento alla ricca panoramica dottrina offerta da G.P. Massetto, *Il suicidio nella dottrina dell'Età di mezzo*, in «Acta Histriae», 12 (2004), 1, pp. 139-176, e anche a

denziali citati lascino presumere ulteriori evoluzioni, il tema della stessa qualificazione giuridica del suicidio nell'ordinamento italiano rimane aperto. In effetti, pur non essendo mai stato criminalizzato nell'esperienza unitaria, la penalistica si interroga ancora se esso rappresenti un atto pienamente lecito, illecito (come sembrerebbero indicare i numerosi obblighi di controllo e protezione - debitamente sanzionati - previsti a carico degli altri consociati) o ancora se sia inquadrabile in una categoria "ibrida" tra le due precedenti<sup>13</sup>.

Questo articolo intende collocarsi in questo filone di studi, focalizzandosi sui dibattiti e sulle discussioni sull'opportunità di continuare a sanzionare penalmente chi decideva di rinunciare alla propria esistenza avvenute nel regno di Sardegna nella prima metà del XIX secolo.

La scelta di concentrarsi su questo soggetto non è casuale, e merita di essere brevemente spiegata. Non solo gli Stati sardi hanno rappresentato una delle ultime realtà preunitarie a continuare ad inserire la condotta suicidaria fra le fattispecie criminose, ma l'analisi delle posizioni espresse sul tema dall'alta magistratura e dalla Corte (in particolare in occasione della codificazione del 1839) restituisce uno scontro assai vivace, di visioni e di mentalità, sulla funzione stessa da attribuire alla legislazione penale. Essa consente poi di indagare e soffermarsi anche sulla particolare posizione assunta da Carlo Alberto, primo re costituzionale sabauda (ma, nel contempo, ultimo sovrano assoluto), che, come è stato possibile constatare dai suoi scritti personali, proprio per il suicidio ebbe una sorta di "ossessione" che ne caratterizzò sia la vita privata che quella pubblica.

Pertanto, se in un periodo così significativo della storia sabauda (all'antichera di innovazioni politiche e istituzionali che culminarono con la concessione dello Statuto e che, da ultimo, aprirono la strada all'Unità italiana) questo

---

P. Bernardini, *Dal suicidio come crimine al suicidio come malattia. Appunti sulla questione suicidologica nell'etica e nella giurisprudenza europea tra Sei e Settecento*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 24 (1994), 2, pp. 81-101. Per una ricostruzione del tema in epoca romana cfr. A.D. Manfredini, *Il suicidio. Studi di diritto romano*, Torino 2008.

<sup>13</sup> Si veda la ricostruzione offerta da T. Padovani, *Note in tema di suicidio e aiuto al suicidio*, in G. De Francesco - A. Gargani - D. Notaro - A. Vallini (curr.), *La tutela della persona umana*, cit., pp. 139-144, cfr. sempre Id., *Dovere di vivere e aiuto al suicidio: un sintagma*, consultabile al link [https://www.biodiritto.org/content/download/3616/43717/file/PADOVANI\\_dovere\\_di\\_vivere\\_e\\_aiuto\\_al\\_suicidio\\_un\\_sintagma.pdf](https://www.biodiritto.org/content/download/3616/43717/file/PADOVANI_dovere_di_vivere_e_aiuto_al_suicidio_un_sintagma.pdf). Quest'ultimo articolo, pubblicato sul sito BioDiritto.org, rappresenta il testo della relazione tenuta dall'a. al seminario *Istigazione e aiuto al suicidio e valori costituzionali: un orizzonte da delineare*, organizzato dall'Accademia Aletheia, dal Dipartimento di Scienze giuridiche e politiche dell'Università Guglielmo Marconi, e dalla Scuola Territoriale della Camera Penale di Roma, e svoltosi il 15 marzo 2019 a Roma, presso il Senato della Repubblica. Riprende e sviluppa brevemente questo tema D. Falcinelli, *Il delitto senza fattispecie. Contrappunto al suicidio*, in «Archivio Penale», 2021, fasc. 3 (Settembre-Dicembre), pp. 2-26, in particolare pp. 9-10.

argomento potrebbe apparire residuale, esso ha tuttavia la capacità, per la delicatezza insita nello stesso, di rendere plasticamente e con efficacia il carattere, non privo di contraddizioni e richiami al passato, che l'ex Principe di Carignano intese dare alle proprie riforme ordinamentali.

## 2. La criminalizzazione di «quelli, che s'uccidono da se stessi» nel regno di Sardegna tra Antico Regime e Restaurazione

Con l'eccezione dei lavori di Marc Ortolani sul contado di Nizza, uno studio sistematico sulla repressione del suicidio negli Stati sabaudi in età moderna e contemporanea non è ancora stato realizzato<sup>14</sup>. Eppure, come si ricordava nell'introduzione, proprio il regno di Sardegna ha rappresentato uno degli ultimi ordinamenti giuridici di area italiana a cancellare dalla sua normativa criminale questo comportamento, ormai alle soglie dell'unificazione politica della Penisola<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Cfr. M. Ortolani, *Circulation des pratiques judiciaires entre Sénats: l'exemple de la répression de la tentative de suicide sous la Restauration*, in F. Briegel - S. Milbach (curr.), *Les Sénats des États de Savoie. Circulations des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVII<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècles)*, Roma 2016, pp. 169-187; Id., *Le procès à cadavre des suicidés à la fin de l'Ancien Régime. Deux exemples provençaux*, in «Historia et ius», 10 (2016), paper 10, pp. 1-20 (consultabile on line al link: [http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/ortolani\\_10\\_1.pdf](http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/ortolani_10_1.pdf)); Id., *Le traitement pénal du suicide à Nice au début du XIX<sup>e</sup> siècle*, in O. Vernier - M. Bottin - M. Ortolani (curr.), *Études d'histoire du droit privé en hommage à Maryse Carlin*, Parigi 2008, pp. 669-686 e ancora Id., *La répression pénale du suicide à Nice sous la Restauration*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 106 (2008), pp. 465-503. Limitandosi alla storiografia giuridica recente, fanno cenno alla punizione del suicidio negli Stati sabaudi tra Antico Regime e Restaurazione: M. Riberi, *Droit criminel et peine capitale en Piémont de l'Annexion à la Restauration*, in F. Briegel - S. Milbach (curr.), *Les Sénats des États de Savoie*, cit., pp. 198-199; Id., *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, Tribunali, Sentenze*, Torino 2016, pp. 411-412, 434; A. Lupano, «Non iscompagnar la giustizia dalla misericordia». *Aspetti penalistici nei territori sabaudi e subalpini d'età moderna*, in M. Cavina (cur.), *La Giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna 2012, p. 109; I. Soffietti - E. Garis, *Ricerche sulle sentenze penali del Senato di Piemonte nel XVIII secolo*, in S. Vinciguerra - F. Dassano (curr.), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli 2010, p. 1013; S. Vinciguerra, *Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino*, in S. Vinciguerra (cur.), *Codice penale per gli Stati di S.M. il re di Sardegna (1839)*, Padova 1993, p. XVII.

<sup>15</sup> Il suicidio fu infatti espunto dalla legislazione penale solo nel 1859. Su questa tardiva scelta, messa in relazione alla «minore importanza [...] e la minore tutela (in termini di riduzione delle fattispecie incriminatrici e delle loro sanzioni) apportata ai reati "religiosi"» dal nuovo codice, cfr. S. Santarelli, *L'incriminazione del suicidio nel codice sardo-piemontese del 1859. La norma che non c'è*, in S. Vinciguerra (cur.), *Il codice penale per gli Stati del re di Sardegna e per l'Italia unita*, Padova 2008, pp. CXLVII-CLXV. Sulla genesi del «codice penale Rattazzi» si rimanda invece, nella stessa opera collettanea, a E. Dezza, *Il «colpo di Stato legislativo» del 1859 e la nascita*

Una prima disciplina *ad hoc* sabauda, che slegava la sanzione di questa fattispecie dal diritto comune, comparve già nel quarto libro della seconda edizione delle *Regie Costituzioni* (1729)<sup>16</sup>. Il fatto che la consolidazione subalpina identificasse con la perifrasi “coloro che s’uccidono da se stessi”<sup>17</sup> questo comportamento era certamente dovuto alla poca diffusione di cui godeva ancora il termine “suicidio” all’inizio del Settecento<sup>18</sup>, ma manifestava anche la volontà di considerarlo come un vero e proprio omicidio commesso contro la propria persona meritevole, in quanto tale, di una punizione criminale esemplare<sup>19</sup>.

In questo senso le *Costituzioni* piemontesi erano particolarmente esplicite, affermando che:

Se alcuno di sana mente in crudelisse contro ‘l proprio Corpo, e divenisse Omicida di se medesimo, dovrà criminalmente procedersi contro la di lui memoria, e condannarsi ad essere appeso ‘l suo Corpo alla Forca [...]<sup>20</sup>.

*del codice Rattazzi*, pp. XI-XIX.

<sup>16</sup> Sulla formazione di questo testo legislativo è ancora imprescindibile il rimando a M.E. Viora, *Le costituzioni piemontesi. Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna (1723-1729-1770). Storia esterna della compilazione*, Milano-Torino-Roma 1928 (rist. anastatica, Savigliano 1986), e anche a F. Micolò, *Le Regie Costituzioni: il cauto riformismo di una piccola Corte*, Milano 1984. Più recentemente si vedano anche G.S. Pene Vidari, *Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabauda*, in I. Biocchi - A. Mattone (curr.), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione*, Roma 2006, pp. 201-215 (ripubblicato con il titolo *La progressiva affermazione di un “diritto patrio” sabauda*, in G.S. Pene Vidari (cur.), *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino 2007, pp. 44-50) e I. Soffietti - C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi: le fonti (secoli XV-XIX)*, Torino 2001, pp. 61-111.

<sup>17</sup> *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, Torino 1729 (d’ora innanzi RR.CC. 1729), II, l. IV, t. XXXIV, c. VIII, pp. 202-203.

<sup>18</sup> L’origine del termine “suicidio” non è sicura. Secondo quanto indicato da Ottorino Pianigiani, questo vocabolo sarebbe stato introdotto in Francia all’inizio del XVIII secolo dall’abate Desfontaines (voce *Suicidio*, in O. Pianigiani [cur.], *Vocabolario etimologico della lingua italiana*, Roma 1907, II, p. 1387). In effetti, negli anni ‘30 del Settecento, il religioso e critico letterario di Rouen introdusse questo termine in un articolo tradotto per *Le pour et le contre*, periodico curato dall’abate Prevost (cfr. A.J.L. Van Hoof, *A longer life for “suicide”: when was the Latin word for self-murderer invented?*, in «Romanische Forschungen», 102 [1990], 2-3, p. 255, nota 1; cfr. anche M. Van Vyve, *La notion de suicide*, in «Revue philosophique de Louvain», 52 [1954], p. 593). Pare tuttavia che questo termine fosse già in uso, in area anglosassone, almeno a partire dalla metà del XVI secolo (A.J.L. Van Hoof, *A longer life for “suicide”, cit.*, pp. 255-259). Nella legislazione sabauda esso invece comparì nella terza edizione delle *Costituzioni*, pubblicate nel 1770 da Carlo Emanuele III, e solo nella versione francese (“*Du Suicide*”), cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, Torino 1770, (d’ora innanzi solo RR.CC. 1770), II, l. IV, t. XXXIV, c. VIII, pp. 227-228.

<sup>19</sup> M. Riberi, *Droit criminel et peine capitale en Piémont de l’Annexion à la Restauration*, cit., pp. 198-199.

<sup>20</sup> RR.CC. 1729, II, l. IV, t. XXXIV, c. VIII, § 1, p. 202.

La “memoria” di chi si toglieva la vita veniva quindi sottoposta ad una vera e propria azione penale, finalizzata ad accertarne, *ex post*, la dinamica, la sussistenza dell'intento suicidario e il pieno possesso delle facoltà intellettive al momento del fatto<sup>21</sup>.

La legislazione di Vittorio Amedeo II mostrava quindi una piena continuità sostanziale con il recente passato<sup>22</sup> ma, nel contempo, si poneva in contraddizione con la dottrina penale pre-illuministica e illuministica che, nel XVIII secolo, aveva cominciato a considerare la condotta del suicida, se non proprio lecita, quantomeno non punibile<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> Sul rilievo dell'intento suicidario, posto in relazione alla presenza di cause “*instae*” e “*iniustae*” (dalle quali dipendeva spesso, nella criminalistica del diritto comune, la rimproverabilità dell'atto e il tipo di sanzione comminata), si veda G.P. Massetto, *Il suicidio*, cit., p. 140-165. Il motivo che determinava la scelta di mettere fine alla propria esistenza era infatti centrale. Nel commentario all'*Ordonnance criminelle* del 1670, scritto alla fine del secolo successivo dal giurista François Serpillon, si afferma che tale crimine avveniva ordinariamente «Aut conscientia criminis, aut taedium vitae, aut impatientia doloris, aut insania» e che la sanzione applicata poteva variare in base ad esse. Ferma restando l'esclusione della punibilità in caso di pazzia, si affermava ad esempio che, nel caso in cui il suicidio fosse stato commesso per porre fine a gravi sofferenze fisiche dovute ad una malattia, generalmente i magistrati francesi si limitavano a interdire la sepoltura delle spoglie in terra consacrata senza prescrivere altre esacerbazioni sul cadavere (F. Serpillon, *Code criminel, ou commentaire sur l'Ordonnance de 1670*, III, Lione 1767, pp. 960-961). Sulla figura di Serpillon si veda la voce presente nel *Dictionnaire historique des juristes français XII<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècle*, a cura di P. Arabeyre, J.L. Halpérin e J. Krynen, Parigi 2015<sup>2</sup>, p. 925. Approfondisce questi distinguo, con particolare riferimento alla realtà giuridica francese dal XVI al XVIII secolo, anche J. Bregeault, *Procès contre les cadavres dans l'ancien droit*, in «Nouvelle revue historique de droit français et étranger», 3 (1879), pp. 628-629.

<sup>22</sup> Come ha recentemente ribadito Marco Cavina affrontando il tema delle dinamiche eutanasiche nella storia europea, la cultura giuridica e teologica “dotta” medievale e moderna presentava una posizione fortemente contraria alla liceità del suicidio in ragione di una errata lettura tralatizia di alcune fonti romane e, soprattutto, dell'intransigenza assunta dal diritto canonico (M. Cavina, *Andarsene al momento giusto. Culture dell'eutanasia nella storia moderna*, edizione e-book, Bologna 2015, p. 66). Quanto alle pene applicate al suicida, le più comuni erano la pubblicazione dei beni e, pur nella perplessità di una certa dottrina, diverse forme di accanimento sul cadavere (cfr. G.P. Massetto, *Il suicidio*, cit., pp. 145 ss.).

<sup>23</sup> Se è vero che, partendo dalle “timide” posizioni di Moro e di Montaigne, già tra il Cinquecento ed il Seicento «il secco rifiuto culturale del suicidio conobbe una prima crisi» (M. Cavina, *Andarsene al momento giusto*, cit., p. 65; G.P. Massetto, *Il suicidio*, cit., p. 143; cfr. anche P. Bernardini, *Le rive fatali di Keos. Montaigne o il cauto inizio del moderno trattamento morale del suicidio*, in «Materiali per una storia giuridica», 31 [2001], 2, pp. 335-351), è nel XVIII secolo che si cominciò a registrare una più ampia adesione al “fronte” abolizionista nella criminalistica, cfr. S. Seminara, *La dimensione del corpo nel diritto penale*, in S. Canestrari - G. Ferrando - C.M. Mazzoni - S. Rodotà - P. Zatti (curr.), *Il Governo del Corpo*, (Trattato di biodiritto, diritto da S. Rodotà - P. Zatti), Milano 2011, I, pp. 189-190; F. Faenza, *Profili penali del suicidio*, in S.



Una delle posizioni più estreme a riguardo fu espressa, appena qualche anno dopo l'emanazione della citata raccolta amedeana, proprio da un piemontese. Nel 1732 Alberto Radicati di Passerano diede infatti anonimamente alle stampe dall'Inghilterra un breve saggio intitolato *Philosophical Dissertation upon Death*<sup>24</sup>, nel quale sostenne l'esistenza di un vero e proprio diritto al suicidio<sup>25</sup>. A seguito dello scandalo che questo scritto generò nell'opinione pubblica d'oltremontana, il filosofo torinese, già bandito dagli Stati sabaudi per le sue posizioni ostili alla Chiesa<sup>26</sup>, fu arrestato ed in seguito costretto a rifugiarsi in Olanda<sup>27</sup>.

Proprio dalle Province Unite, nel 1721, Montesquieu aveva fatto esprimere nelle *Lettres persanes* a Usbek il proprio sconcerto per il fatto che la maggior parte degli ordinamenti europei prevedessero sanzioni penali contro chi si toglieva la vita e contro la sua famiglia. «Il me parôit» - scriveva il viaggiatore persiano all'amico Ibben - «que ces lois sont bien injustes. Quand je suis accablé de douleur, de misère, de mépris, pourquoi veut-on m'empêcher de mettre fin à mes peines, et me priver cruellement d'un remède qui est en mes mains?»<sup>28</sup>.

Dal momento che la fittizia lettera era datata 1715 e che indicava come luogo di redazione Parigi, “*les lois bien injustes*” a cui faceva riferimento Usbek (e, di rimando, Montesquieu) altro non erano che l'*Ordonnance criminelle*, emanata da Luigi XIV nel 1670<sup>29</sup> e presto divenuta - come è stato autorevolmente osservato

---

Canestrari - G. Ferrando - C.M. Mazzoni - S. Rodotà - P. Zatti (curr.), *Il Governo del Corpo*, cit., II, pp. 1804-1805.

<sup>24</sup> A. Radicati di Passerano, *Philosophical Dissertation upon Death, Composed for the Consolation of the Unhappy by a Friend of Truth*, Londra 1732. Questo saggio è stato recentemente rieditato, in traduzione italiana, a cura di Frédéric Ieva con il titolo di *Liberi di morire. Dissertazione filosofica sulla morte*, Milano 2011.

<sup>25</sup> Secondo Radicati «That a man, weary or fatiated with living, may die when he pleases, without offending nature: since in dying, he makes use of the remedy which she kindly has put into his hands, where withal he may cure himself of the Evils of this life» (A. Radicati di Passerano, *Philosophical Dissertation upon Death*, cit., p. 94).

<sup>26</sup> Per una biografia della breve e intensa vita di Radicati, nato a Torino nel 1698 e morto all'Aja nel 1737, si vedano A. Merlotti, *Radicati di Passerano e Cocconato, Ignazio Adalberto Martino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora innanzi DBI), 86 (2016), (on line al link: [https://www.treccani.it/enciclopedia/radicati-di-passerano-e-cocconato-ignazio-adalberto-martino\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/radicati-di-passerano-e-cocconato-ignazio-adalberto-martino_%28Dizionario-Biografico%29/)); F. Venturi, *Adalberto Radicati fra giansenisti e teoflantropi*, in «Rivista storica italiana», 96 (1984), pp. 540-584; Id., *Settecento riformatore, I. Da Muratori a Beccaria*, Torino 1969, pp. 25-28.

<sup>27</sup> Cfr. A. Merlotti, *Radicati di Passerano e Cocconato*, cit.

<sup>28</sup> Montesquieu, *Lettres persanes*, Amsterdam 1721, II, lettera LXXIV, p. 11.

<sup>29</sup> Su questa fondamentale consolidazione si rimanda a P. Cipolla, *Dal Code Louis al Code Napoléon: un caso di ricorso storico?*, in N. Picardi - A. Giuliani (curr.), *I Codici napoleonici, II. Codice di istruzione criminale (1808)*, Milano 2002, pp. LXI-LXXIX; J.M. Carbasse, *Histoire du droit pénal*

- «il classico bersaglio della esecrazione dell'illuminismo umanitario francese»<sup>30</sup>.

Questa celebre normativa penale disciplinava infatti analiticamente i casi in cui l'autorità pubblica poteva celebrare un processo nei confronti della memoria di un defunto<sup>31</sup> e consentiva di procedere eccezionalmente in questo modo solo in presenza di crimini particolarmente gravi quali quello di Lesa Maestà divina e umana, di duello, di ribellione violenta alla giustizia e, infine, di «homicide de soi-même»<sup>32</sup>. Il giudice incaricato dell'inchiesta avrebbe dovuto nominare d'ufficio un curatore del cadavere del defunto (o della sua memoria, se le spoglie non fossero state ritrovate o si trovassero in stato di avanzata corruzione) eleggendolo, preferibilmente, tra i suoi parenti. La figura del curatore era centrale nell'intera procedura: il processo vero e proprio era infatti istruito contro di lui e solo il provvedimento finale di condanna veniva reso nei confronti del cadavere<sup>33</sup>.

L'iniquità di quello che, allo sguardo del personaggio montesquieuiano, pareva un vero e proprio accanimento, veniva ulteriormente sostenuta nel corso della medesima lettera. La critica però, inizialmente di carattere sostanzialmente umanitario, veniva progressivamente rafforzata da argomentazioni filosofiche di impronta contrattualista, sul presupposto che non si poteva pretendere di costringere un individuo a soggiacere ad un patto sociale che non riteneva più conveniente per sé<sup>34</sup>.

---

*et de la justice criminelle*, Parigi 2000, pp. 179-190; A. Laingui, *Introduzione*, in N. Picardi - A. Giuliani (curr.), *Code Louis, II. Ordonnance criminelle (1670)*, Milano 1996, pp. VII-XXV; J.P. Royer, *Histoire de la justice en France*, Parigi 1995, pp. 35-38; A. Laingui - A. Lebigre, *Histoire du droit pénal, II. La procédure pénal*, Parigi 1980, pp. 87-88; A. Esmein, *Histoire de la procédure criminelle en France, et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII<sup>e</sup> siècle jusqu'à nos jours*, Parigi 1882, pp. 177-328 (consultabile on line al link: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54923233.texteImage>).

<sup>30</sup> A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa, I. Le fonti e il pensiero giuridico*, ristampa inalterata, Milano 1982, p. 271.

<sup>31</sup> *Ordonnance de Louis XIV, roi de France et de Navarre, donnée à Saint Germain en Laye au mois d'août 1670. Pour les matières criminelles*, Paris 1670, t. XXII (*De la manière de faire le procès au cadavre, ou à la mémoire d'un défunt*), pp. 135-136. Si veda il commento a questa normativa di F. Serpillon, *Code criminel*, cit., pp. 959-967.

<sup>32</sup> *Ordonnance de Louis XIV*, cit., art. 1, p. 135.

<sup>33</sup> Ivi, art. 3, p. 136: «Le curateur saura lire et écrire, fera le serment, et le procès sera instruit contre lui en la forme ordinaire; sera néanmoins debout seulement et non sur la sellette, lors du dernier interrogatoire, son nom sera compris dans toute la procédure, mais la condamnation sera rendue contre le cadavre ou la mémoire seulement».

<sup>34</sup> «Le prince veut-il que je sois son sujet, quand je ne retire point les avantages de la sujétion? Mes concitoyens peuvent-ils demander ce partage inique de leur utilité et de mon désespoir? Dieu, différent de tous les bienfaiteurs, veut-il me condamner à recevoir des grâces qui

Se, nel complesso, la posizione espressa su questo argomento da Montesquieu poteva dirsi più sfumata di quanto questo famoso brano lasciasse trasparire<sup>35</sup>, assai più netto era Beccaria, che proprio al suicidio volle dedicare il trentaduesimo paragrafo del *Dei delitti e delle pene*<sup>36</sup>.

Il giurista milanese non ebbe esitazione a sostenere, iniziando il suo discorso, che «Il suicidio è un delitto che sembra non poter ammettere una pena propriamente detta; poiché ella non può cadere, che o sugli innocenti, o su di un corpo freddo ed insensibile»<sup>37</sup>.

La disamina di Beccaria si articolava sostanzialmente su due piani. Innanzi tutto egli contestava che tale condotta presentasse un carattere lesivo per la società. L'ottica utilitaristica e quasi "economicistica" adottata per giustificare questa affermazione emergeva con chiarezza dal seguente passo:

Chiunque si uccide fa un minor male alla società, che colui che ne esce per sempre dai confini; perché quegli vi lascia tutta la sua sostanza, ma questi trasporta se stesso con parte del suo avere. Anzi, se la forza della società consiste nel numero de' cittadini, col sottrarre se stesso, e darsi ad una vicina nazione, fa un doppio danno di quello che lo faccia chi semplicemente colla morte si toglie alla società<sup>38</sup>.

Fatta questa premessa, la questione finiva per essere razionalmente traslata su un altro piano, ovvero sulla convenienza per uno Stato di porre una legislazione volta ad impedire di sottrarsi perpetuamente al suo dominio; a questo proposito Beccaria cercava di dimostrare, con esempi e ragionamenti, che una

m'accablent?», Montesquieu, *Lettres persanes*, cit., p. 12.

<sup>35</sup> Come è stato osservato: «Les commentateurs ont généralement mis l'accent sur ce texte des Lettres persanes pour présenter Montesquieu comme un partisan de la liberté du suicide. La réalité est cependant plus nuancée: disséminées dans plusieurs œuvres de diverses natures et rédigées au fil de plusieurs décennies, les considérations de Montesquieu sur le suicide témoignent d'une pensée qui doute et qui s'interroge», L. Delia, «Un délit qui ne semble pas pouvoir admettre une peine». *Beccaria et le suicide*, in «Dix-Huitième Siècle», 53 (2021), f. 1, p. 703 (nt 15). In effetti, nel *De l'esprit des lois*, viene espressamente riconosciuto che «Il est clair que les lois civiles de quelques pays, ont eu des raisons pour flétrir l'homicide de soi-même», Montesquieu, *De l'esprit des lois*, Ginevra 1748, II, l. XIV, c. XII (*Des lois contre ceux qui se tuent eux-mêmes*).

<sup>36</sup> Analizza in profondità la posizione di Beccaria sul suicidio L. Delia, «Un délit qui ne semble pas pouvoir admettre une peine», cit., pp. 699-709. Cfr. anche D. Ippolito, *Cosa punire? Scopi e limiti delle proibizioni penali nella filosofia di Beccaria*, in «Diritto e questioni pubbliche», 22 (2022), 2, p. 87.

<sup>37</sup> C. Beccaria, *Des délits et des peines. Dei delitti e delle pene*, testo italiano curato da G. Francioni, introduzione, traduzione francese e note di P. Audegean, Lione 2009 (edizione originale Londra 1764), p. 260. Cfr. M. Ortolani, *Le procès à cadavre des suicides*, cit., pp. 4-5.

<sup>38</sup> C. Beccaria, *Des délits et des peines. Dei delitti e delle pene*, cit., p. 261.

legge volta ad “imprigionare” i sudditi nei confini di un paese, oltre ad essere ingiusta, non poteva portare alcuna utilità<sup>39</sup>.

In secondo luogo Beccaria negava che il proposito del suicida potesse venire minimamente intaccato dalla minaccia di una sanzione penale che ne colpiva la memoria o la famiglia; come d'altronde concludeva: «chi tranquillamente rinuncia al bene della vita, che odia l'esistenza quaggiù, talchè vi preferisce un'infelice eternità, dev'essere niente mosso dalla meno efficace e più lontana considerazione dei figli o dei parenti»<sup>40</sup>.

Il precursore della Scuola classica del diritto penale non si spinse quindi fino al punto di contestare il disvalore etico e sociale della scelta suicidaria, ma ne caldeggiò fortemente la depenalizzazione.

Sulla stessa linea si poneva anche Filangieri che, pur non ritenendo a sua volta il suicidio moralmente lecito, bollava le leggi che lo punivano «come inutili e come ingiuste»<sup>41</sup>, affermando che proprio i paesi dove esso era colpito con più severità ne registravano la più alta incidenza fra la popolazione.

L'opera beccariana rappresentò inoltre l'occasione per Voltaire, abituale “frequentatore” del tema<sup>42</sup>, di tornare sulla questione. Nel 1766, in concomitanza con l'edizione in francese del volume del giurista milanese, egli pubblicò

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Ivi, p. 261. Cfr. L. Delia, «*Un délit qui ne semble pas pouvoir admettre une peine*», cit., p. 704.

<sup>41</sup> G. Filangieri, *La scienza della Legislazione*, Venezia 1796, IV, pp. 635-636: «Ecco le ragioni, che m'inducono a collocare il suicidio nella classe di que' delitti, che non si debbono punire. Io adotterei la distinzione delle Romane leggi, e punirei il suicida delinquente, che si è data la morte per isfuggire la condanna che aveva meritata, ma lo punirei come delinquente, non come suicida. Io farei eseguire sul suo cadavere o sulla sua proprietà quell'istessa pena, che subita avrebbe se fosse rimasto in vita, e questo nel solo caso che la pena, alla quale era stato condannato, fosse stata pecuniaria o infamante, e quando il suicidio fosse stato posteriormente alla condanna; poichè, se l'avesse preceduta, la legge, che non deve mai permettere che si condanni un uomo, che non può difendersi, dovrebbe considerare come naturalmente morto il reo, e per conseguenza estinta l'accusa, che si era contro di lui intentata».

<sup>42</sup> Lo aveva infatti già incidentalmente affrontato, come soggetto letterario, nell'*Alzire* e ne *L'Orphelin de la Chine*, tragedie composte rispettivamente nel 1735-36 e nel 1755 (sulla seconda in particolare si veda G. Tang, *Du suicide et de la morale dans L'Orphelin de la maison de Tchao de Ji Junxiang, L'Orphelin de la Chine de Voltaire et The Orphan of China de Murphy*, in «Loxias», 50 (2015), on line al link: <http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=8137>) e, nel 1729, vi aveva già dedicato un breve saggio, inserito poi nelle *Lettere Filosofiche* (cfr. R. Pomeau, *En marge des Lettres Philosophiques. Un essai de Voltaire sur le suicide*, in «Revue des Sciences Humaines», 75 (1954), pp. 285-294). Per gli approfondimenti voltairiani sul suicidio successivi al *Commentaire* si rimanda invece a G. Maragno, *Voltaire, un rescritto di Antonino Caracalla in tema di suicidio e il divieto canonistico di sepoltura*, in «Diritto@Storia», 14 (2016.), nota 3 (consultabile online al link: <https://www.dirittoestoria.it/14/tradizione/Maragno-Voltaire.pdf>).

in forma anonima il *Commentaire Sur le livre Des délits et des peines*, nel quale attaccò direttamente chi sosteneva la tesi criminalizzante<sup>43</sup>. Come è stato fatto notare, i richiami al diritto romano ed al diritto canonico proposti dal *philosophe* parigino per rafforzare la sua posizione non furono particolarmente accurati da un punto di vista storico-filologico e l'utilizzo degli stessi non pareva privo di pretestuosità<sup>44</sup>; tuttavia, ciò che rileva notare in questa sede, è la chiara tendenza, portata dall'illuminismo giuridico, a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di espungere l'atto di togliersi la vita dal novero delle condotte penalmente rilevanti.

Le posizioni appena ricordate non possono esaurire un dibattito che, nel corso del Settecento, fu articolato e complesso. Al netto degli autori appena citati (e di altri che vi si conformarono), il “partito” di coloro che all'opposto continuarono a sostenerne la repressione, per ragioni religiose ed etiche, fu sostanzialmente dominante nella politica criminale fino al termine dell'Antico Regime<sup>45</sup> ed annoverò tra le sue fila anche personaggi di primo piano come ad esempio Blackstone<sup>46</sup>.

Anche per tale ragione, quando nel 1770 Carlo Emanuele III decise di

<sup>43</sup> Voltaire, *Commentaire Sur le livre Des délits et des peines*, [Genève] 1766, § XIX (*Du suicide*), pp. 82-86.

<sup>44</sup> Sembra in effetti che Voltaire (il cui obiettivo in questo scritto «era opporre la luce della “legge umana” dei Romani in materia di suicidio al diritto canonico che aveva suggellato il divieto di sepoltura ecclesiastica») abbia inteso «attribuire al diritto canonico un accanimento speciale contro il suicidio», interpretando piuttosto liberamente un passo di Leone Magno, e che abbia invece semplificato le complesse vicende della repressione dell'atto di chi si toglieva la vita nell'esperienza giuridica romana citando solo in estratto un rescritto di Caracalla del 212 d.C. Cfr. G. Maragno, *Voltaire, un rescritto di Antonino Caracalla in tema di suicidio*, cit.

<sup>45</sup> Cfr. M. Ortolani, *Le procès à cadavre des suicides*, cit., p. 5; cfr. M. Porret, *Mon pere, c'est le dernier chagrin que je vous donne. Jeunes suicides a Geneve au XVIIIe siecle*, in «Ethnologie française», 22 (1992), p. 61.

<sup>46</sup> In linea con l'impostazione tradizionale, il giurista britannico riconosceva a questa condotta un duplice carattere offensivo, contro Dio e contro il sovrano: «And also the Law of England wisely and religiously considers, that no man hath a power to destroy life, but by commission from God, the author of it: and, as the suicide is guilty of a double offence, one spiritual, in invading the prerogative of the Almighty, and rushing into his immediate presence uncalled for; the other temporal, against the king, who hath an interest in the preservation of all his subjects; the law has therefore ranked this among the highest crimes, making it a peculiar species of felony, a felony committed on oneself», W. Blackstone, *Commentaires on the laws of England*, Oxford 1770, IV, p. 189. Per un inquadramento della “cultura della morte” nella *common law* di età moderna si veda L. Maniscalco, «A Cruel Mercy»: *cultura della morte, cura del morente ed eutanasia nell'Inghilterra della prima età moderna*, in M. Cavina (cur.), *Diritto tradizionale. Itinerari di ricerca fra diritto, storia ed antropologia*, Bologna 2023, pp. 149-170, in particolare pp. 151-158.

rieditare a Torino la consolidazione del padre, la disciplina contro i suicidi rimase pressoché inalterata<sup>47</sup>.

Non stupisce però che, sulla scorta delle ricordate riflessioni giuridiche e filosofiche, in Francia dopo la Rivoluzione questa fattispecie abbia cessato di essere considerata delittuosa<sup>48</sup> e che il deputato della Convenzione nazionale Lazare Carnot avesse addirittura proposto di inserire, in un ipotetico progetto di *Dichiarazione dei diritti* da allegare alla Costituzione del 1793, il principio secondo cui «Tout citoyen a le droit de vie et de mort sur soi-même»<sup>49</sup>.

La stessa Assemblea costituente, pochi mesi dopo la presa della Bastiglia, aveva d'altronde risolto la questione in radice abolendo, con il cd. decreto Guillotin del 21 gennaio 1790, tanto la confisca dei beni quanto la possibilità di comminare qualunque forma di accanimento postumo sul cadavere del reo<sup>50</sup>,

<sup>47</sup> Cfr. RR.CC. 1770, II, l. IV, t. XXXIV, c. VIII, pp. 227-228 e RR.CC. 1729, l. IV, t. XXXIV, c. VIII, pp. 202-203.

<sup>48</sup> Cfr. D. Godineau, *S'abrèger les jours. Le suicide en France au XVIII<sup>e</sup> siècle*, Paris 2012, pp. 239 ss., oltre al classico A. Bayet, *Le suicide et la morale*, cit., pp. 698 ss. Va per completezza detto che proprio in Francia, già nei decenni precedenti alla Rivoluzione, si assistette ad una netta diminuzione delle condanne per questa fattispecie; in questo periodo infatti, come è stato dimostrato: «La grande majorité des suicides ne donnait pas lieu à procès», D. Godineau, *Honneur et suicide en France au XVIII<sup>e</sup> siècle*, in H. Drévilion, D. Venturino (curr.), *Penser et vivre l'honneur à l'époque moderne*, Actes du colloque organisé à Metz par le Crulh (Centre Régional Universitaire Lorrain d'Histoire) du 20 au 22 novembre 2008, Rennes 2011, p. 252, nota 5. Ciò anche perché, in gran parte dei casi di decessi “sospetti”, gli stessi rappresentati del fisco tendevano a non procedere penalmente laddove le indagini non avessero escluso la possibilità che la morte fosse stata accidentale.

<sup>49</sup> Come emerge dalle parole del figlio di Carnot, il politico Lazare Hippolyte, la scelta di inserire un principio così netto, che avrebbe avuto l'effetto di consacrare il suicidio come un vero e proprio atto lecito e non solo di dichiararne la non punibilità, continuava a sollevare un certo disappunto ancora alla metà del XIX secolo. Nel commentare l'articolo proposto dal padre, Lazare Hippolyte osservò infatti quanto segue: «Je m'arrête ici, parce que j'ai lu quelque part une sortie virulente contre cette prétendue consécration du suicide. Il y a, je le reconnais, quelque chose à reprendre dans la proclamation explicite du droit stoïcien: c'est d'abord son inutilité manifeste; c'est surtout parce qu'il semblerait en ressortir un consentement à des actes de faiblesse malade, de honteux abandon ou de caprice égoïste. Mais dans ces temps de troubles civils et de luttes armées, où le sacrifice de soi est si souvent sollicité par les plus nobles sentiments, qui oserait contester à l'homme le droit de disposer de son existence quand il en croit faire un bon usage? Puisque le renoncement à la vie peut s'élever jusqu'au rang d'un devoir sublime, ce n'est pas l'acte lui-même du renoncement à la vie que l'on blâme ou que l'on approuve, c'est son motif ou sa forme», H.L. Carnot, *Mémoires sur Carnot par son fils*, Paris 1861, I, p. 304. Si veda sul punto G.P. Massetto, *Il suicidio*, cit., p. 143 e pure A. Saitta, *Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875)*, Milano 1975, pp. 300 ss.

<sup>50</sup> Cfr. M. Fortunati, “La pietosa ingiustizia dei magistrati”. *Il dibattito sul suicidio dell'assicurato tra*

ovvero le sanzioni che tradizionalmente colpivano gli autori di questa condotta<sup>51</sup>.

A ben vedere nel *Rapport sur le projet de Code pénal*, presentato e letto all'Assemblea nazionale nel maggio del 1791, il suicidio non fu citato espressamente tra i crimini espunti dall'ordinamento (a differenza di altri, come ad esempio la stregoneria e l'eresia)<sup>52</sup>; il risultato sostanziale, tuttavia, rimase invariato: nel *code Lepeletier* infatti esso non figurò più e di conseguenza - applicando la norma di "chiusura" di questo testo legislativo - anche per i casi occorsi in precedenza la soluzione non poteva che essere quella di lasciare indenni gli accusati da qualsiasi conseguenza<sup>53</sup>.

Dunque, se neppure nella Francia post-rivoluzionaria si arrivò mai al riconoscimento di un vero e proprio "diritto di togliersi la vita", è in ogni caso certo che le precedenti forme di criminalizzazione vennero integralmente abbandonate.

### 2.1. L'annessione alla Francia e la progressiva estensione in Piemonte della legislazione penale d'Oltralpe

Pochi anni dopo l'armistizio di Cherasco, che nel 1796 aveva formalizzato la cessione di Nizza e Savoia e obbligato il regno di Sardegna a mantenere una posizione di neutralità, il 9 dicembre 1798 Carlo Emanuele IV firmò il proprio

---

*Ottocento e Novecento*, in «Historia et ius», 10 (2016), paper 29, pp. 1-2 (consultabile online al link: [http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/fortunati\\_bn\\_10.pdf](http://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/fortunati_bn_10.pdf)). Cfr. inoltre *Decret concernant les condamnations pour raison des delits et des crimes*, in *Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Règlements, Avis du Conseil-d'État, publiée sur les éditions officielles du Louvre; de l'imprimerie nationale, par Baudouin; et du Bulletin des Lois; (De 1788 à 1830 inclusivement, par ordre chronologique)*, [...], par J.B. Duvergier, I, Paris, Chez A. Guyot et Scribe, libraires-éditeurs, 1834<sup>2</sup>, I, p. 95.

<sup>51</sup> Cfr. E. Volterra, *Sulla confisca dei beni dei suicidi*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», 6 (1933), pp. 393-416.

<sup>52</sup> «Vous allez enfin en voir disparaître cette foule de crimes imaginaires qui grossissaient les anciens recueils de nos lois. Vous n'y retrouverez plus ces grands crimes d'hérésie, de lèse-majesté divine, de sortilège et de magie, dont la poursuite vraiment sacrilège a si longtemps offensé la divinité, et pour lesquels au nom du ciel tant de sang a souillé la terre». Cfr. M. Lepeletier, *Rapport sur le projet du code pénal*, in *Archives Parlementaire de 1787 à 1860*, série I<sup>ère</sup> (1787-1799), XXVI, Paris 1887, p. 321. Per un approfondimento della figura e dell'opera di Lepeletier si rimanda a M. Riberi, *Un penalista giacobino. Michel Le Peletier de Saint-Fargeau. Appunti per una ricerca storico-giuridica*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 85 (2012), pp. 299-353.

<sup>53</sup> *Loi. Code pénal. Donnée à Paris le 6 octobre 1791*, Paris 1791, Deuxième partie, t. III, p. 30.

atto di abdicazione davanti al generale Barthélemy Joubert<sup>54</sup> rifugiandosi nell'isola di Sardegna<sup>55</sup>.

Da questo momento in poi le vicende legislative ed ordinamentali piemontesi si intrecciarono direttamente con i numerosi cambiamenti politici ed istituzionali che in pochi anni Torino fu chiamata a subire.

Il Governo che si formò in Piemonte era formalmente indipendente ma, di fatto, diretto da Parigi<sup>56</sup> e il giorno successivo al proprio insediamento, con un proclama tanto polemico contro il passato regime nei toni quanto conservativo nella sostanza, dispose che fossero osservate (almeno provvisoriamente) le «Leggi dell'antico Governo»<sup>57</sup>. Tra il dicembre 1798 ed il maggio dell'anno successivo furono quindi realizzati solamente una serie di limitati interventi volti a eliminare dall'ordinamento giuridico quegli istituti ritenuti maggiormente in contrasto con i principi portati dal nuovo corso politico. A titolo esemplificativo si abolirono subito la tortura, gli istituti fidecommissori e di primogenitura<sup>58</sup>, ma non si fece tuttavia cenno alla criminalizzazione del suicidio.

Tale fattispecie, che pur rientrava certamente fra quelle comprese

---

<sup>54</sup> Per una biografia di questo giovane generale francese, così rilevante nelle campagne d'Italia e nelle vicende piemontesi di fine XVIII secolo, si veda J. Schmitt, *Joubert: la vie brève d'un grenadier Bressan (1769- 1799)*, Bourg-en-Bresse 1999.

<sup>55</sup> Il testo integrale dell'atto di abdicazione è consultabile nella *Raccolta delle Leggi, Provvidenze, e Manifesti pubblicati dai governi francese e dalla municipalità di Torino unitamente alle lettere pastorali del citt. arciv. di Torino*, Torino 1799 (anno VII), pp. 4-6. Si veda sul punto M. Carassi, *Metamorfosi delle forme di Governo nel Piemonte Repubblicano*, in *Dal Trono all'albero della Libertà*, (Atti del convegno, Torino 11-13 settembre 1989), I, Roma 1991, pp. 109-110.

<sup>56</sup> In effetti, i membri di questo governo furono scelti direttamente dal generale Joubert tra quei cittadini che potevano dare maggiori garanzie di fedeltà al nuovo corso politico. Vennero quindi selezionati alcuni esponenti di spicco della società sabauda (tra cui Gaetano Galli della Loggia, Giuseppe Cavalli d'Olivola, Ugo Vincenzo Giacomo Botton di Castellamonte) e il numero iniziale di dodici fu portato, dopo pochi giorni dall'insediamento, a ventotto. Cfr. M. Riberi, *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, Tribunali, Sentenze*, Torino 2016, pp. 114-115 (nt. 261); cfr. Anche A. Grilli, *Il difficile amalgama. Giustizia e codici nell'Europa di Napoleone*, Frankfurt am Main 2012, pp. 260-265, 254; M. Carassi, *Metamorfosi delle forme di Governo nel Piemonte Repubblicano*, cit., pp. 110-116.

<sup>57</sup> *Proclama del Governo Provvisorio al popolo piemontese, 20 frimaio anno VII (10 dicembre 1798)*, in *Raccolta delle Leggi, Provvidenze, e Manifesti pubblicati dai governi francese e dalla municipalità di Torino*, cit., pp. 8-10.

<sup>58</sup> La tortura, mezzo di prova centrale nella procedura criminale di stampo inquisitorio di Antico Regime, era considerata «fra le barbare istituzioni la più analoga al genio crudele del dispotismo», mentre fedecommissi e primogeniture erano ritenute «sommamente pregiudiziali al bene universale della Nazione, per l'incaglio del commercio, per ristagno delle ricchezze, per l'incertezza della proprietà», *ibid.*



nell'ammnistia varata alla fine del 1798, non venne espressamente espunta dalla legislazione, come ci si sarebbe potuto attendere. È tuttavia ragionevole pensare che ciò non sia dipeso da una precisa volontà, bensì dalle circostanze piuttosto critiche che caratterizzarono i pochi mesi di esistenza di questo esperimento politico autonomistico piemontese. La grave situazione economica (acuita dalla guerra e dalla costosa presenza delle truppe francesi)<sup>59</sup> e un ordine pubblico che, con l'avvicinarsi delle truppe austro-russe comandate dal generale Suvorov, rischiava di sfuggire al controllo, monopolizzarono infatti l'attenzione delle autorità pubbliche<sup>60</sup>.

Il 12 marzo 1799, dichiarando guerra all'Austria, il Direttorio aveva infatti dato inizio alle guerre della "Seconda coalizione" e, dopo aver conquistato Milano e la Repubblica Cisalpina, l'esercito delle Potenze alleate riuscì ad entrare a Torino alla fine di maggio<sup>61</sup>.

La breve restaurazione austro-russa cessò già l'anno successivo, dopo che Napoleone, vincendo a Marengo nel giugno del 1800, riuscì a riottenere il predominio militare sull'Italia settentrionale. Dopo un'ulteriore serie di

---

<sup>59</sup> Come dimostrano i numerosi interventi legislativi realizzati in tema di politica monetaria. Cfr. G. Vaccarino, *Introduzione*, in F. Bongioanni, *Mémoires d'un Jacobin (1799)*, Torino 1958, p. XXXI.

<sup>60</sup> Soprattutto nelle zone di più antica dominazione sabauda si registrarono diverse resistenze anti-francesi e, talvolta, anche delle vere e proprie sollevazioni, mentre generalmente più tranquilla fu la situazione negli *ex* territori dello Stato di Milano annessi al regno di Sardegna solo verso la metà del XVIII secolo. Anche nel sud del Piemonte scoppiarono, a partire dall'inizio del 1799, rivolte di contadini che interessarono centri di collegamento nevralgici con la Liguria, come Carmagnola e Mondovì, che furono, non senza fatica, repressi. I contatti con la Valle d'Aosta vennero invece interrotti già ad inizio maggio, quando un gruppo di insorti bloccò il valico del Piccolo San Bernardo e Aosta stessa venne perduta il 6 maggio a causa dell'insurrezione che passò alla storia come la prima "rivolta degli zoccoli". Ma la situazione più grave (alla quale i francesi non riuscirono a porre rimedio come invece fecero negli altri casi) avvenne nel Canavese, che fu devastato dall'azione della cd. "Massa Cristiana". Si trattava di una vera e propria "turba" composta da alcune migliaia di contadini, soldati sabaudi sbandati, membri del clero e anche criminali comuni, animati dal desiderio di saccheggi, da sentimenti religiosi e monarchici e, soprattutto, dalla miseria. Questi ribelli erano guidati da Branda de' Lucioni, un *ex* soldato dell'esercito austriaco che aveva prestato servizio nella guerra dei sette anni. Per ottenere maggior consenso tra la popolazione, Branda, oltre a qualificarsi come emissario dell'imperatore austriaco e del re di Sardegna, assunse un'immagine di vero e proprio *defensor fidei* contro l'ateismo e l'anticlericalismo francese. Una sintetica ma completa biografia di questo personaggio è consultabile nella voce redatta da A. Merlotti, *Lucioni, Branda de*, in DBI, 66 (2006), pp. 369-373. Sulla figura di Branda si veda anche G. Vaccarino, *Torino attende Suvorov (aprile-maggio 1799)*, Torino 1971, pp. 32-37.

<sup>61</sup> Cfr. G. Vaccarino, *Torino attende Suvorov*, cit., pp. 7-56.

cambiamenti istituzionali<sup>62</sup>, a Parigi si decise infine di dare avvio al procedimento di unione del Piemonte, cominciando coll'inglobare i suoi territori (il 12 aprile 1801) nella ventisettesima divisione militare diretta dal generale Jean-Baptiste Jourdan.

L'annessione vera e propria alla Francia avvenne solo col senatoconsulto dell'11 settembre 1802, ma la complessa azione di assimilazione legislativa e amministrativa iniziò già da questo primo momento. Scartata l'idea di una esportazione *sic et simpliciter* della legislazione d'Oltralpe, dall'aprile del 1801 si stabilì infatti che per entrare in vigore anche a Torino le normative francesi (tanto quelle promulgate negli anni precedenti, quanto quelle future emanande) avrebbero dovuto essere previamente ripubblicate in un apposito *Bulletin des actes de l'administration générale de la 27ème division*<sup>63</sup>.

Seguendo questa modalità, il 3 dicembre 1801 divennero legge anche per i territori subalpini il *code Lepeletier* e il *code des délits et des peines* del 24 ottobre 1795 (cd. *code Merlin*) e, di conseguenza, pur in un contesto normativo piuttosto convulso che riconosceva ancora un certo spazio al precedente diritto sabauda<sup>64</sup>, anche in Piemonte il cadavere, la memoria e la famiglia di chi si toglieva la vita non furono più sottoposti a procedimento e sanzione penale per quasi un quindicennio, fino a quando i Savoia, dopo la caduta di Napoleone, riottennero i propri domini.

## 2.2. La depenalizzazione per via giurisprudenziale del tentato suicidio

Dal Congresso di Vienna la dinastia sabauda uscì rafforzata. Non solo le vennero restituiti i territori continentali su cui aveva potestà prima dell'invasione francese, ma, ad essi, furono aggiunti quelli dell'ex Repubblica di Genova<sup>65</sup>. Se la Restaurazione segnava quindi una novità politica importante per il

---

<sup>62</sup> Riassunti, con un particolare approfondimento delle implicazioni giuridiche e ordinamentali, in M. Riberi, *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico*, cit., pp. 40-45 e in C. Laurora - M.P. Niccoli, *La giustizia in periodo napoleonico*, in *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, Atti del convegno tenutosi a Torino il 15-18 ottobre 1990, Roma 1994, pp. 347-355.

<sup>63</sup> Cfr. I. Soffietti - C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi*, cit., p. 119.

<sup>64</sup> Approfondisce il tema proponendo diversi esempi tratti dalle sentenze del Tribunale Criminale e Speciale di Torino e delle altre principali corti giudiziarie istituite dalla Francia in Piemonte M. Riberi, *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico*, cit., pp. 188-191; affronta la questione anche A. Grilli, *Il difficile amalgama*, cit., pp. 260-265 e I. Soffietti - C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi*, cit., pp.123-132.

<sup>65</sup> Sulle scelte prese per lo Stato sabauda nel Congresso di Vienna si veda V. Criscuolo, *Il*

regno di Sardegna, che otteneva uno dei più importanti porti del Mediterraneo, da un punto di vista prettamente giuridico-ordinamentale essa cominciava all'insegna del passato. Scartata *a priori* l'idea di abbracciare il nuovo modello codicistico inaugurato da Napoleone ed esportato anche a Torino, il restaurato sovrano Vittorio Emanuele I decise di rimettere in vigore, ritenendo ciò «più confacente alla costituzione del paese, ai costumi, alle consuetudini degli abitanti, ed al bene generale dello Stato»<sup>66</sup>, le antiche *Regie Costituzioni*.

Il suicidio tornò quindi ad essere attinto da sanzioni criminali e, contro la memoria di chi lo compiva, gli avvocati fiscali ricominciarono ad esercitare l'azione penale<sup>67</sup>.

L'espressa volontà di reprimere questa condotta risultava pure dalla disciplina che fu emanata per Genova, per la quale (anche in ragione di quanto stabilito nel corso del Congresso di Vienna) venne approvato un apposito *Regolamento* (13 maggio 1815) che, per tale fattispecie, riprendeva esattamente il testo delle *Costituzioni*<sup>68</sup>.

---

*Congresso di Vienna*, Bologna 2015, pp. 128-129 e A. Pennini, *Egemonia ed equilibrio. Il Regno di Sardegna nel "concerto europeo" di Vienna*, in A. Malerba - G. Mola di Nomaglio (curr.), *L'unione della Liguria al Regno di Sardegna. Scambi, confronti, percorsi verso «la più grande Italia»*, Torino 2019, I, pp. 11-26; in particolare sulla situazione genovese: L. Sinisi, *Uno statuto privilegiato o una moderata piemontesizzazione? Legislazione e giustizia nel Genovesato sabauda dei primi anni della Restaurazione*, in G. Assereto - C. Bitossi - P. Merlin (curr.), *Genova e Torino. Quattro secoli di incontri e scontri. Nel bicentenario dell'annessione della Liguria al Regno di Sardegna*, Genova 2015, pp. 331-352; I. Soffietti, *Sulla storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della restaurazione nel regno di Sardegna*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 44-45 (1971-1972), pp. 137-148.

<sup>66</sup> *Regio editto del 21 maggio 1814*, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti ed altri provvedimenti de' Magistrati ed Uffizi*, I, Torino 1814, p. 46.

<sup>67</sup> Cfr. M. Riberi, *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico*, cit., pp. 411-412.

<sup>68</sup> *Regolamento di S.M. per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova*, Parte seconda, libro II, tomo XXXIII, capo VIII, artt. 1-5: «1. Se alcuno di sana mente incrudelisse contro il proprio corpo, e divenisse omicida di se medesimo, dovrà criminalmente procedersi contro la sua memoria e condannarsi ad essere appeso il suo corpo alla forca; e, non potendosi avere il corpo, vi sarà appesa la sua effigie. 2. Per la suddetta pena non s'intenderà derogato alle altre che richiedessero i delitti c'esso potesse avere antecedentemente commessi, tanto rispetto alla esemplarità quanto rispetto alla confiscazione. 3. Per la prova del corpo del delitto e modo di verificarlo s'osserverà il disposto per gli altri delitti. 4. S'elegherà un curatore, che assista alle parti del defunto per rispondere in luogo del medesimo e per difenderlo. 5. Se alcuno de' parenti vorrà accettare detta cura, sarà preferito ad ogni altro, giurando di bene e fedelmente esercitarla; e non essendovi fra i parenti chi voglia accettarla, sarà eletto un altro d'ufficio, con che presti sempre il giuramento suddetto». Il *Regolamento* è pubblicato in *Raccolta degli atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna (dall'anno 1814 a tutto il 1832)*, II (dal 1 gennaio a tutto dicembre 1815, n. 114 a 276), p. 396.

Nonostante ciò, già pochi anni dopo il ritorno alla precedente normativa, su questo tema si riscontrò un certo cambiamento di sensibilità da parte della giurisprudenza senatoria.

Se le *Regie Costituzioni* imponevano ai giudici sabaudi di punire il suicida, tacevano per il caso in cui il reato si fosse arrestato allo stadio del tentativo e, ancora negli anni '20 del XIX secolo, la sua punibilità rappresentava una questione aperta e oggetto di conclusioni contrastanti dinnanzi alle supreme Corti del regno. Se alcuni senati, come ad esempio quello nizzardo, mostravano la volontà di perseguire tale comportamento<sup>69</sup>, altri, come ad esempio quello di Savoia, avevano invece assunto una tendenza opposta, spesso giustificando il proscioglimento dell'accusato adducendo un presunto stato di infermità mentale al momento del fatto.

Fu la Suprema magistratura genovese a riuscire, in una certa misura, a uniformare la posizione della giurisprudenza partendo da un arresto dell'11 agosto 1828<sup>70</sup>. In tale giudizio<sup>71</sup>, sul presupposto che né la legislazione patria e né il diritto romano prevedevano alcunché a riguardo (e scegliendo di non considerare come vincolanti le opinioni dottrinarie consolidate sul punto), i senatori liguri aderirono alla tesi della non punibilità del tentato suicidio sostenuta anche dal sostituto dell'Avvocato fiscale Matteo Della Rocca<sup>72</sup>.

Sostenere che questa sentenza abbia determinato un netto cambiamento nella posizione di tutti gli altri organi giudiziari sabaudi non sarebbe corretto, ma certamente, in un panorama in evoluzione, «la solution adoptée par le Sénat de Gênes confirme [...] que les mentalités sont prêtes à évoluer et que le temps est venu de renoncer à la répression criminelle de la tentative de suicide»<sup>73</sup>.

### 3. *L'incriminazione del suicidio nei lavori preparatori del codice penale albertino*

Se si esclude la preparazione di alcuni progetti di riforma mai entrati in vigore, l'emanazione nel 1827 delle *Leggi civili e criminali* (valide per la sola isola di

---

<sup>69</sup> Cfr. M. Ortolani, *Circulation des pratiques judiciaires entre Sénats*, cit., pp. 174-176.

<sup>70</sup> Ivi, p. 177.

<sup>71</sup> Pubblicato nella raccolta di N. Gervasoni, *Giurisprudenza dell'eccellentissimo Senato di Genova*, Genova 1828, p. 315.

<sup>72</sup> Cfr. M. Ortolani, *Circulation des pratiques judiciaires entre Sénats*, cit., pp. 178-179.

<sup>73</sup> Ivi, p. 180.

Sardegna<sup>74</sup>) e alcuni interventi piuttosto settoriali e limitati a specifici campi<sup>75</sup>, si può affermare che durante i regni di Vittorio Emanuele I e poi del fratello Carlo Felice non si ebbero grandi innovazioni sostanziali nell'ordinamento giuridico sabauda<sup>76</sup>. Pur in un contesto di cauto riformismo, espressione di quell'atteggiamento felicemente sintetizzato da Enrico Genta con la formula di "eclettismo giuridico"<sup>77</sup>, tra il 1815 ed il 1831 non si riuscì a superare del tutto la rigida

<sup>74</sup> Questo testo normativo, frutto di quattro anni di lavori preparatori iniziati su proposta del primo segretario per gli Affari Interni Roget de Cholex, innovava profondamente la normativa della Sardegna. Nell'isola infatti le *Regie Costituzioni* non furono mai applicate e, ancora dopo la Restaurazione, la disciplina ivi vigente si basava in gran parte sull'antica *Carta de Logu*, risalente (nella sua prima versione) al XIV secolo. Cfr. A. Mattone, *La Carta de Logu tra diritto comune e diritto patrio (XV-XVII secolo)*, in I. Birocchi - A. Mattone (curr.), *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Roma-Bari 2004, pp. 406-478; M. Da Passano, *La «Carta de Logu» e le «Leggi» feliciane*, in I. Birocchi - A. Mattone (curr.), *La Carta de Logu*, cit., pp. 479-497; M. Da Passano, *I Savoia in Sardegna e i problemi della repressione penale*, in *All'ombra dell'aquila imperiale*, cit., pp. 210-234; Id., *Riformismo senza riforme: i Savoia e il diritto penale sardo nel Settecento*, in *Studi in memoria di G. Tarello*, Milano 1990, I, pp. 209 ss; I. Birocchi, *Dottrine e diritto penale in Sardegna nel primo Ottocento. Il trattato «Dei delitti e delle pene» di Domenico Foix*, Cagliari 1988. Sulla figura di Roget de Cholex si rimanda invece alla voce redatta da I. Massabò Ricci, voce *Cholex Gaspard-Jérôme roget, conte di*, in DBI, 25 (1981), Roma 1981, pp. 73-75.

<sup>75</sup> Ci si riferisce in particolare alla riforma in materia ipotecaria portata dall'editto del 16 luglio 1822 (sulla quale si rimanda a E. Genta, *Ricerche sulla storia dell'ipoteca in Piemonte*, Milano 1978, pp. 71 ss., e, più recentemente e sinteticamente, a E. Genta - G.S. Pene Vidari, *Storia del diritto contemporaneo*, lezioni a cura di C. De Benedetti, Torino 2005, pp. 126-128), a quella dell'ordinamento giudiziario del 27 settembre 1822 (cfr. P. Alvazzi del Frate, *Ferdinando Dal Pozzo e le riforme giudiziarie del 1822*, in A. Mango [cur.], *L'età della restaurazione e i moti del 1821*, atti del convegno nazionale di studi per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Guglielmo Moffa di Lisio [1791-1991], Bra 12-15 novembre 1991, Savigliano 1992, pp. 107-115, e, da ultimo, G. Smiriglia, *Carlo Felice: cenni sulle riforme giudiziarie durante la Restaurazione*, in «Studi Piemontesi», 44 [2015], 2, pp. 443-454) e, ancora, al regio editto penale militare del 27 agosto 1822 e a quello penale militare marittimo del 18 luglio 1826 (sui quali si veda V.A. Viora, *La codificazione del diritto penale militare negli Stati sabaudi*, Savigliano 1983, pp. 3-34 e L. Sinisi, *La legislazione marittima del Regno di Sardegna nell'età della Restaurazione: gli editti e regolamenti feliciani*, in M. Ortolani - O. Vernier - M. Bottin (curr.), *Commerce et communications maritimes et terrestres dans les États de Savoie*, atti del colloquio internazionale tenutosi ad Imperia il 9-10 gennaio 2009, Nizza 2011, pp. 251-268).

<sup>76</sup> Cfr. G.S. Pene Vidari, *L'attesa dei codici nel Piemonte della Restaurazione*, in G.S. Pene Vidari (cur.), *Studi sulla codificazione*, cit., pp. 103-104.

<sup>77</sup> Cfr. E. Genta, *Eclettismo giuridico della Restaurazione*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 60 (1987), pp. 285-309, ora ripubblicato, con diverse aggiunte, in Id., *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Torino 2012, pp. 14-40; L. Bulferetti, *La Restaurazione (1815-1830)*, in *Storia d'Italia*, III. *Dalla Pace di Aquisgrana all'avvento di Camillo Cavour*,

impostazione restauratrice assunta con l'editto del 1814 e a dotare il regno di un impianto codicistico sistematico paragonabile a quello predisposto in diversi altri Stati preunitari<sup>78</sup>.

Per raggiungere questo obiettivo fu infatti necessario attendere un cambio di ramo dinastico e la salita al trono di Carlo Alberto. La diversa impostazione culturale e giuridica del nuovo sovrano portò immediatamente ad introdurre un Consiglio di Stato<sup>79</sup> e, nel 1831, alla nomina di una *Regia Commissione di Legislazione* incaricata di predisporre nuovi codici<sup>80</sup> tra cui, naturalmente, anche quello penale<sup>81</sup>.

I lavori di preparazione della nuova legislazione criminale sostanziale, affidata alla quarta classe della predetta *Commissione*<sup>82</sup>, interessarono anche il

---

Torino 1965, pp. 422-428. Sul “canone eclettico” come criterio ermeneutico di lettura della cultura giuridica ottocentesca è imprescindibile il rimando a L. Lacchè, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), pp. 153-228.

<sup>78</sup> Si è mostrato invece piuttosto critico nel considerare il decennio feliciano come infecondo da un punto di vista giuridico Lorenzo Sinisi che, all'opposto, ha evidenziato come tale tendenza storiografica sia «ancora in parte condizionata dalla *vulgata* postrisorgimentale tutta intenta ad esaltare la svolta impressa dal successore [Carlo Alberto; n.d.r.] attraverso lo Statuto e l'avvio del processo di unificazione nazionale». L. Sinisi, *La legislazione marittima del Regno di Sardegna nell'età della Restaurazione*, cit., pp. 251-252.

<sup>79</sup> Sul Consiglio di Stato carloalbertino, limitandosi ad una bibliografia storico-giuridica, si vedano P. Casana, *Da Napoleone a Carlo Alberto. I molteplici volti del Consiglio di Stato nei progetti della restaurazione sabauda*, in C. Franchini (cur.), *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia*, Torino 2011, pp. 52-94 (ora riedito in P. Casana - C. Bonzo, *Tra pubblico e privato. Istituzioni, legislazione e prassi nel Regno di Sardegna del XIX secolo*, Torino 2016, pp. 3-57); Ead., *Il Consiglio di Stato albertino e il territorio*, in M. Ortolani - O. Vernier - M. Bottin (curr.), *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie*, Nizza 2010, pp. 91-101; G.S. Pene Vidari, *Origini del Consiglio di Stato e sua evoluzione in periodo albertino*, in *Il Consiglio di Stato: 180 anni di storia*, Bologna 2011, pp. 37-47.

<sup>80</sup> G.S. Pene Vidari, *L'attesa dei codici*, cit., p. 107.

<sup>81</sup> Proprio in quest'ultimo ramo del diritto, Carlo Alberto aveva fin da subito dimostrato una certa sensibilità, espungendo dalle *Regie Costituzioni* alcune sanzioni ed esacerbazioni figlie di una mentalità prettamente retributiva che faticava ad abbandonare le logiche criminalistiche subalpine. Il riferimento è alle *Regie Patenti, colle quali S.M. abolisce e modera alcune pene portate dalle Generali Costituzioni, e dal Regolamento per Ducato di Genova*, in *Raccolta degli atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna dall'anno 1814 a tutto il 1832*, XXI, Torino 1847, pp. 92-93. Con esse venne cancellato dall'ordinamento il supplizio della ruota, abolita la pena di morte per i furti (a prescindere dal valore della merce rubata e dalla recidività del ladro), inibita la pratica del rogo del cadavere del condannato a morte e la tortura delle tenaglie infuocate e, infine, abolita la pena della confisca generale dei beni.

<sup>82</sup> I membri chiamati dal sovrano a comporre la quarta classe della *Commissione* furono Francesco Peyretti di Condove, Francesco Fontana, Giuseppe Stara e Giovanni Garbiglia. Per un

suicidio. Nel primo progetto ufficiale, che venne presentato al Guardasigilli Barbaroux nel 1833, le azioni suicidarie vennero inserite tra i reati contro la persona, in una sezione del secondo libro compresa tra quella contenente la disciplina degli omicidi volontari e quella delle lesioni e percosse<sup>83</sup>. Rispetto alla previgente normativa di Antico Regime emergeva un passaggio fondamentale: si abbandonavano le punizioni contro la salma o contro la memoria del defunto (l'impiccagione del cadavere o in effigie), ma ci si "limitava" a dichiarare nulle le volontà testamentarie di chi si fosse dato la morte in modo consapevole e in uno stato di piena capacità di intendere e volere<sup>84</sup>.

La scelta che i compilatori sabaudi sembrarono dunque percorrere fin dall'inizio dei lavori fu quella di continuare a considerare questa condotta come un reato, seppur mutando la tipologia di sanzione ad esso correlata.

Tuttavia è probabile che nella stesura iniziale di questo primo progetto i membri della *Commissione* nominati da Carlo Alberto avessero in realtà optato per una soluzione integralmente "abolizionista".

Presso la Biblioteca Reale di Torino, nel fondo Storia patria, sono infatti conservati due volumi manoscritti, intitolati rispettivamente "*Progetto di codice penale. Libri 1° e 2°*" e "*Progetto di codice penale. Libri 3° e 4°*"<sup>85</sup>. Talvolta, in alcuni contributi relativi alla codificazione penale albertina, questi documenti sono stati considerati come la prima minuta ufficiale del codice<sup>86</sup>; tale tesi però non convince, in quanto il testo che essi riportano (oltre a non coincidere con la versione a stampa del primo progetto edita dalla Stamperia Reale) non è congruente con il prosieguo dell'*iter* di formazione della nuova legislazione<sup>87</sup>. È

---

inquadramento di questi personaggi si rimanda a M. Traverso, «*Migliorare la patria legislazione in una delle più essenziali sue parti*». *Il diritto penale sabauda dalle Regie Costituzioni al codice penale albertino*, Soveria-Mannelli 2022, pp. 100-101.

<sup>83</sup> [Esemplare n° 91] *Progetto di codice penale*, Torino, Stamperia Reale, s.d., libro II, Sezione II, *Del suicidio*, art. 585. Copia di questo progetto è conservata presso il *Settore Antichi e Rari* della Biblioteca Norberto Bobbio di Torino con collocazione A\* 80 C 5<sup>1</sup>.

<sup>84</sup> «Chiunque volontariamente si darà la morte, si considererà incorso nella privazione del diritto di testare, e conseguentemente le disposizioni di ultima volontà, che avesse fatto, saranno nulle, e di niun effetto», *ivi*, p. 160.

<sup>85</sup> Gli esemplari che ho consultato dei due documenti manoscritti ("*Progetto di codice penale. Libri 1° e 2°*" e "*Progetto di codice penale. Libri 3° e 4°*") si trovano conservati presso la Biblioteca Reale di Torino, fondo *Manoscritti di storia patria*, 1036/1-2.

<sup>86</sup> Cfr. G. Obert, *La formazione del codice penale albertino*, tesi di laurea in Storia del Diritto Italiano, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1977/1978, rel. prof. M.E. Viora, pp. 38-41; S. Vinciguerra, *Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino*, cit., p. XI (nota 4).

<sup>87</sup> Per l'inquadramento di questo documento e per la sua contestualizzazione nell'ambito

quindi ipotizzabile che questi due volumi rappresentino una iniziale bozza del primo progetto, poi modificata in quella ufficiale (edita a stampa) che fu sottoposta alle Supreme Magistrature del regno per le loro osservazioni.

Ebbene, è sufficiente consultare questo documento manoscritto per avvedersi che, in esso, il suicidio non era contemplato fra le figure delittuose punite dal codice.

È possibile che, in questo modo, i magistrati chiamati da Carlo Alberto a codificare il diritto penale avessero voluto seguire l'esempio dei testi già in vigore in altri Stati preunitari, come quelli emanati per gli Stati parmensi e per il regno delle Due Sicilie<sup>88</sup>.

Rimane però da capire per quale ragione il suicidio sia poi ricomparso, come crimine, nella versione ufficiale del primo progetto edita a stampa.

A questo riguardo è probabile che sia stato decisivo l'intervento di Carlo Alberto, che seguì direttamente i lavori della *Commissione* rassegnando alcune brevi *Observations sur le Code Pénal* (conservate anch'esse nella Biblioteca Reale di

---

dell'*iter* di formazione del codice penale subalpino, mi permetto di rimandare a M. Traverso, «*Migliorare la patria legislazione in una delle più essenziali sue parti*», cit., pp. 102-108.

<sup>88</sup> Va tuttavia precisato che l'assenza di questa fattispecie dalle citate legislazioni non implicava automaticamente che il suicidio non fosse più considerato, in quegli ordinamenti, come un crimine, quanto piuttosto che si rinunciava a punirlo per ragioni di opportunità. Questo concetto è ben sintetizzato da Francesco Canofari nel suo *Comentario* al codice penale napoletano (che, come già accennato, non contemplava tale comportamento tra i reati). L'alto magistrato, nel contestare le tesi di chi riteneva l'atto di togliersi la vita eroico e virtuoso, affermò senza esitazione che «È omicida l'uccisore altrui; è omicida l'uccisore di se stesso. La natura ha altamente impresso nell'uomo l'amore di se medesimo, il desiderio di conservarsi. Il suicida rovescia l'impero di tali leggi. Egli attenta su la natura stessa, egli la viola orribilmente» (F. Canofari, *Comentario sulla parte seconda del Codice per lo regno delle Due Sicilie*, Napoli 1819, III, p. 289). Tuttavia, per non rischiare di inserire nell'ordinamento pene che violassero il principio di personalità, ad avviso del criminalista abruzzese era corretto non punire quella che, in ogni caso, era da considerare «una bassezza la più umiliante, [...] una viltà la più feroce» (*ibid.*). Era infatti evidente che colpire il suicida (ad esempio accanendosi sulle sue spoglie o confiscandone i beni) avrebbe violato tale principio, gravando, di fatto, esclusivamente sui parenti del defunto. Ma al netto di ciò, la circostanza che Canofari intendesse questa condotta alla stregua di un vero e proprio omicidio, pur impossibile da punire, sembra emergere anche dalla parte del suo *Comentario* relativa alle condotte di aiuto al suicidio: «VII. Quistione. È punibile la complicità nel suicidio? VIII. Ho già indicato le ragioni, onde non è punito il suicida. Ma queste ragioni sono precisamente personali; non colpiscono affatto un complice vivente. Il suicidio è un omicidio. La complicità nel suicidio, è complicità nell'omicidio» (*ivi*, p. 292). Sulla figura di Canofari, che, tra l'altro, prese direttamente parte ai lavori di riforma della legislazione napoletana, si rimanda a F. Mastroberti, *Canofari, Francesco*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (diretto da), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013 (d'ora innanzi solo DBGI), p. 412.



Torino nel fondo Casa Savoia). Si tratta di annotazioni brevi e circostanziate (tredici in tutto), una delle quali dedicata proprio alla condotta suicidaria. Sul punto, l'ex Principe di Carignano annotò quanto segue:

l'immoralité qui malheureusement entraine à la suite des suicides qui se multiplient d'une manière effrayante dans les pays qui nous entourent, nous met dans la nécessité d'y mettre autant que possible un frein; la seul moyen serait que la loi déclarât que les testaments et dernières volonté de ceux qui se sont suicidés s'auront d'aucun effet, comme provenant de personne dont les facultés intellectuelles étaient dérangés<sup>89</sup>.

Non era d'altronde la prima volta che il sovrano sabauda si trovava a riflettere, da diverse prospettive, su questo argomento.

Dalle testimonianze che abbiamo, pare innanzi tutto che in età giovanile lo stesso Carlo Alberto abbia seriamente pensato di mettere fine alla propria vita in un momento di particolare sconforto, quando cioè, a seguito dell'ambigua condotta tenuta come reggente nella gestione dei moti del 1821, fu allontanato dalla capitale da Carlo Felice e confinato a Firenze, presso la corte granducale del suocero Ferdinando III d'Asburgo-Lorena<sup>90</sup>.

Per rendere con efficacia i contorni della questione è opportuno riportare di seguito uno stralcio del rapporto di polizia relativo a quanto accaduto a Palazzo Pizzi nella notte tra il 29 ed il 30 giugno del 1821:

Si narra che la sera del 29 o 30 del mese perduto, il Principe restituitosi al R. Palazzo Pitti assai tardi, si ritirò immediatamente nel proprio quartiere e chiese al cameriere le pistole; che questo fece qualche rispettosa rimostranza dicendo che siccome si ritirava non abbisognava di tali armi, ma rendendosi inutile ogni industrioso pretesto, dové cedere sotto l'espressa intimazione avuta, e le consegnò le richieste pistole, ma che contemporaneamente avvertì l'aiutante del Principe e la Principessa sposa di quanto accadeva; i quali accorsi, lo ritrovarono immerso in una cupa fissazione e molto ci volle ad entrambi per distornerlo e ricondurlo alla calma; che saputo questo fatto alla Corte vi fu un certo sconvolgimento; che da quel tempo

<sup>89</sup> [C. Alberto], *Observations sur le Code Pénal*, conservate in Biblioteca Reale di Torino, fondo *Autografi di S.M. il re Carlo Alberto e altri documenti riguardanti il medesimo (già serie 2. Maggio 11)*, fasc. 16, n. 8.

<sup>90</sup> Fra l'ampia bibliografia sui moti del 1821 in Piemonte e sulla condotta tenuta in quella occasione dal Principe di Carignano, ci si limita a indicare N. Nada, *Il destino degli sconfitti del 1821*, in A. Mango (cur.), *L'età della restaurazione e i moti del 1821*, cit., pp. 52-57; Id., *Il Piemonte sabauda dal 1814 al 1861*, in P. Notario - N. Nada (curr.), *Dal periodo napoleonico al risorgimento*, Torino 1993, pp. 154-155. Si segnala infine il recente volume collettaneo pubblicato in occasione del bicentenario dello scoppio dei moti in Piemonte: A. Bertolino, P. Gentile, L. Nay, C. Tavella (curr.), *Tra penna e spada. La grande provincia nei moti piemontesi del 1821*, Atti del Convegno di Savigliano (29-30 ottobre 2021), Savigliano 2022.

in poi il menzionato Principe vive in tetra meditazione...non pronuncia che tronchi sensi<sup>91</sup>.

Le voci sullo stato depressivo del principe di Carignano giunsero fino a Torino, tanto da preoccupare anche la regina Maria Teresa (consorte di Vittorio Emanuele I), che - quasi per giustificarsi - affermò addirittura di continuare ad intrattenere una corrispondenza con l'emarginato nipote per non avere sensi di colpa nel caso in cui quest'ultimo avesse infine concretizzato i propri intenti di morte<sup>92</sup>.

Superato il difficile periodo toscano e ottenuta la corona, non troviamo più testimonianze che palesino un pur momentaneo cedimento del re verso pensieri di natura suicidaria<sup>93</sup>. Nonostante ciò, la preoccupazione per questo fenomeno sociale non abbandonò mai del tutto Carlo Alberto.

Come è stato possibile accertare nei suoi scritti personali, egli era infatti solito annotare, non senza esprimere un certo rammarico, i casi di suicidio che occorreivano nei suoi Stati<sup>94</sup>. Il 12 marzo 1832 ad esempio, commentando un rapporto ricevuto dai Carabinieri Reali sui crimini commessi nella settimana precedente, egli appuntava quanto segue: «le colonel des Carabiniers m'a fait le rapport de plusieurs crimes survenus de cette semaine dans les États: il y a encore eu deux suicides: c'est étonnant comme il se multiplient»<sup>95</sup>. Da questi appunti emerge un'impressione ed un turbamento che portarono Carlo Alberto

<sup>91</sup> *Rapporto dell'ispettore di polizia dell'8 luglio 1821*, in Archivio di Stato di Torino, Buon Governo, filza 12 (1819-1821); la citazione è riportata in N. Rodolico, *Carlo Alberto. Principe di Carignano*, Firenze 1931, p. 230; cfr. anche G. Marcotti, *La madre del re galantuomo. Le corti di Firenze e di Torino*, Firenze 1897, pp. 111-112.

<sup>92</sup> Cfr. G. Marcotti, *La madre del re galantuomo*, cit., p. 111.

<sup>93</sup> Se si esclude il comportamento tenuto il 23 marzo 1849 durante le fasi conclusive della battaglia di Novara, dove le cronache attestano effettivamente il tentativo del re di trovare una morte gloriosa una volta compreso che lo scontro era oramai compromesso e, con esso, l'esito della Prima guerra di Indipendenza; cfr. *Relazione della commissione d'inchiesta (sulle cause dell'esito della guerra)*, in *Relazioni e rapporti finali sulla campagna del 1849 nell'Alta Italia*, Roma 1911, p. 641.

<sup>94</sup> I documenti di seguito citati sono presi da una serie di scritti autografi di Carlo Alberto raccolti e pubblicati da Francesco Salata (F. Salata, *Carlo Alberto inedito. Il diario autografo del re lettere intime ed altri scritti inediti*, Milano 1931). Dal momento che l'edizione a stampa dei diari presenta diversi *omissis* e si limita a riassumere le parti dei manoscritti ritenute meno rilevanti, è stato necessario fare riferimento ai testi originali. Ciò è stato possibile solo grazie all'aiuto del prof. Pierangelo Gentile dell'Università di Torino, che ne sta curando una nuova edizione critica e che mi ha gentilmente consentito di consultarli. A lui va quindi un ringraziamento particolare.

<sup>95</sup> C. Alberto, *Turin ce 12 mars 1832*, riportata in estratto in F. Salata, *Carlo Alberto*, cit., p. 238.

ad annotare nuovamente, pochi giorni dopo, altri casi che si erano registrati, tra cui «celui d'un petit valet de pied du [...] chevalier de La Marmora qui s'est pendu ce matin»<sup>96</sup>. In un altro passo riferibile al 1837, riflettendo su due suicidi avvenuti tra le file dell'esercito, il re lasciò poi trasparire un certo disappunto per la circostanza che, in almeno uno dei casi, mancava in apparenza qualsiasi problematica personale tale da giustificare (o quantomeno far comprendere) l'estremo gesto compiuto<sup>97</sup>.

Anche alla luce di queste testimonianze, non stupisce che il sovrano sia direttamente intervenuto sui lavori codificatori con le sue *Observations*, imponendo alla quarta classe della *Commissione* di inserire nel primo progetto, ancora prima che arrivasse all'esame delle magistrature senatorie e della Camera dei Conti, un reato apposito contro il suicidio (l'art. 585).

È peraltro interessante notare che la maggioranza delle Corti successivamente intervenute nella formazione dell'emanando *corpus* penale abbia espresso posizioni piuttosto scettiche su questa scelta criminalizzante<sup>98</sup>.

Critico si mostrò il Senato di Piemonte, secondo cui la dichiarazione di nullità delle volontà testamentarie di chi si era tolto la vita traeva «seco gran parte di quegli inconvenienti, per cui fu in tutti i tempi trovata inefficace e dannosa ogni altra sanzione penale su questo reato»<sup>99</sup>. Essa infatti avrebbe colpito più che altro la famiglia del defunto e non avrebbe avuto neppure un'apprezzabile forza disincentivante nei confronti dell'autore del gesto<sup>100</sup>. A tali osservazioni faceva eco la Camera dei conti che, pur riconoscendo nella disciplina proposta nel progetto un miglioramento rispetto al passato, ne affermava senza mezzi

---

<sup>96</sup> C. Alberto, *Turin ce 18 mars 1832*, riportata in estratto in F. Salata, *Carlo Alberto*, cit., pp. 251-252.

<sup>97</sup> C. Alberto, *25 Agosto 1837*: «Nous venons d'avoir deux suicides dans la brigade de Savoie, l'un à Turin, l'autre à Racconis; c'étaient deux remplaçants dont un était fort content, et qui n'avaient aucunes causes connues d'afflictions»; in estratto in F. Salata, *Carlo Alberto*, cit., pp. 344-345.

<sup>98</sup> Le osservazioni delle Supreme magistrature sabaude (ovvero i senati di Piemonte, Savoia, Nizza, Genova e la Regia Camera dei conti) sulla prima minuta del codice penale sono state editate dalla Stamperia Reale e sono oggi reperibili, raccolte in un unico volume (ma con collocazione biblioteconomica separata), presso il *Settore Antichi e Rari* della Biblioteca Norberto Bobbio di Torino (collocazione A\* Patetta 99 A 03<sup>1-5</sup>).

<sup>99</sup> *Osservazioni del Senato di Piemonte sul progetto del codice penale*, Torino s.d., p. 168.

<sup>100</sup> La Corte torinese era infatti propensa a credere che, fatti salvi i casi di suicidio commessi appositamente dai criminali per sfuggire alla giustizia, fosse «più conveniente l'imitare il silenzio delle straniere legislazioni, col lasciare all'impero della morale, e più specialmente della religione, il por freno ad un reato che di sua natura sfugge all'azione della legge penale», ivi, p. 169.

termini l'ingiustizia e ne suggeriva l'integrale abolizione<sup>101</sup>. Posizione analoga fu assunta anche dalla magistratura senatoria di Genova, che sostenne la necessità di cancellare l'art. 585 e di lasciare la questione della validità delle ultime volontà (anche) del suicida esclusivamente alle leggi civili che richiedevano un accertamento rigoroso (e solo non presunto) dello stato mentale del *de cuius* al momento della redazione del testamento<sup>102</sup>.

Voci contrarie pervennero invece dai senati di Savoia e di Nizza. Il primo, nel lodare la scelta criminalizzante fatta dalla quarta sezione della *Commissione di Legislazione*, insistette sulla necessità di «ne pas laisser impuni cette espèce de crime dont la fréquence exposerait la société aux plus grand de tous les maux»<sup>103</sup>. La Corte di Nizza dimostrò di considerare la questione particolarmente rilevante, e dedicò due pagine di osservazioni (su quattordici complessive) proprio all'esame di questo articolo, suggerendo di aggiungere contro il suicida anche una dichiarazione *ex lege* di infamia<sup>104</sup>.

Tra tutti gli orientamenti assunti dalle Supreme Corti sabaude questo era certamente quello più legato al passato. Le osservazioni dei giudici nizzardi non recavano alcuna datazione, ma si possono ragionevolmente collocare (basandosi sul momento della consegna di quelle degli altri Senati)<sup>105</sup> tra la fine del 1837 e l'inizio del 1838 e, nel contesto di un dibattito che potrebbe apparire già

<sup>101</sup> «A confronto di questi riflessi non sembra potersi sostenere che nell'alternativa di reprimere il suicidio con una legge imperfetta, o di lasciarlo impunito, sia preferibile il partito della difettosa repressione, e che questa sarà sempre conveniente per influire sulle opinioni, dimostrando quanto il Legislatore disapprovi un reato sì grave. Imperocchè se la legge è veramente ingiusta, nessun motivo d'utilità potrebbe contrapporsi alle ragioni che la escludono, e d'altronde la disapprovazione del Legislatore poco o nulla aggiungerebbe all'avversione che tutti risentono per un fatto, cui ugualmente si oppongono l'istinto della natura, e la voce della religione e della coscienza. Esaminatasi pertanto dal Magistrato questa delicata materia in replicate discussioni, e ponderate le ragioni militanti da ambe le parti, esso dovette abbracciare l'avviso che si togliesse dal Progetto la sezione relativa al suicidio col cenno che ne fu fatto nell'art. 152», *Osservazioni della Regia Camera de' conti sul progetto del codice penale*, Torino s.d., pp. 43-44.

<sup>102</sup> *Osservazioni del Senato di Genova sul progetto di codice penale*, Torino s.d., pp. 32-33. Offre un'analisi dettagliata della posizione assunta dalla magistratura ligure L. Sinisi, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Milano 2002, pp. 110-111.

<sup>103</sup> *Observations du Sénat de Savoie sur le projet du code pénal*, Torino s.d., p. 85.

<sup>104</sup> *Osservazioni del Senato di Nizza sul progetto del codice penale*, Torino s.d., p. 9.

<sup>105</sup> Il 24 novembre e il 30 dicembre 1837 (date indicate al fondo delle osservazioni della Camera dei conti e del Senato di Savoia sul primo progetto di codice penale); cfr. *Osservazioni della Regia Camera de' conti*, cit., p. 54, e *Observations du Sénat de Savoie*, cit., p. 114.

di per sé anacronistico<sup>106</sup>, stupivano per la loro radicalità<sup>107</sup>.

Può inoltre lasciare perplessi che proprio le magistrature le cui aree di giurisdizione erano direttamente confinanti con la Francia si mostrassero in realtà le sole favorevoli alla punizione di questa condotta. Nel complesso, tuttavia, l'opinione espressa dalla maggioranza dei principali organi giudiziari sabaudi si mostrava in linea con la tesi della "non punibilità" maturata nella prevalente criminalistica ottocentesca.

La *Regia Commissione di Legislazione* non tenne tuttavia conto di ciò e difese la sua scelta confermandola anche nella seconda minuta del codice penale<sup>108</sup>.

L'ultimo esame del codice prima della sua approvazione fu operato dal Consiglio di Stato, guidato da Vittorio Sallier de La Tour<sup>109</sup>, che discusse su questo reato nelle due sessioni del 18 e del 22 maggio 1839<sup>110</sup>.

Con una maggioranza di 13 a 5, il Consiglio confermò innanzi tutto la scelta di inserire la fattispecie nel codice<sup>111</sup>. Neppure un terzo dei consiglieri presenti alla votazione fu quindi favorevole alla depenalizzazione.

Un argomento di particolare interesse evocato dalla minoranza "abolizionista" fu di carattere medico, e si fondava sulla tesi sostenuta - tra gli altri - dall'alienista François-Emmanuel Fodéré che riteneva che il suicidio fosse quasi

<sup>106</sup> Come è stato notato, siamo infatti in un «periodo in cui si era ormai pressoché concluso il processo di "depenalizzazione della morte volontaria"», L. Sinisi, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria*, cit., p. 110.

<sup>107</sup> Continuava il Senato di Nizza: «si può dire ch'è una pericolosa innovazione dell'odierna età l'idea di non turbare il riposo di chi troncò anzi tempo i suoi giorni quasicchè meritasse compatimento e non pena. Ciò è vero in caso di demenza, ma se è in stato di sana mente, la legge non può trasandare la criminosa sua azione senza favorire l'irreligione e l'ateismo». *Osservazioni del Senato di Nizza*, cit., p. 10.

<sup>108</sup> *Progetto di codice penale, minuta seconda distesa dopo le osservazioni dei Senati e della Camera de' Conti*, libro II, art. 599, p. 176: «Chiunque volontariamente si darà la morte, si considererà incorso nella privazione del diritto di testare, e conseguentemente le disposizioni di ultima volontà, che avesse fatto, saranno nulle, e di niun effetto». Copia a stampa di questo secondo progetto è conservata nel *Settore Antichi e Rari* della Biblioteca Norberto Bobbio di Torino, con collocazione A\* Patetta 99 A 02 01.

<sup>109</sup> Considerato, dalla storiografia, come «uno dei principali rappresentanti del più saldo conservatorismo», P. Casana - C. Bonzo, *Tra pubblico e privato. Istituzioni, legislazione e prassi nel Regno di Sardegna del XIX secolo*, Torino 2016, p. 41. Cfr. anche P. Gentile, *Sallier de La Tour, Vittorio Amedeo*, in DBI, 89 (2017), p. 727.

<sup>110</sup> Archivio di Stato di Torino (Sez. Corte), Materie giuridiche, Progetti e osservazioni relative a regie costituzioni, codice civile e criminale, Codice di Procedura Penale e Codice Penale, m. 5: *Processi verbali del Consiglio di Stato, Esame di Codice penale* (d'ora innanzi solo *Processi verbali del Consiglio di Stato*).

<sup>111</sup> *Ivi*, Sessione 22 maggio 1839.

sempre il sintomo di uno stato di demenza.

Come sostenuto da quest'ultimo nel *Traité de médecine-légale* pubblicato nel 1798:

Le suicide n'a [...] aucun but réel; il en a un qui est illusoire: mais l'illusion étant l'opposé de la raison, formant la substance de la folie, il en résulte encore, dans un sens morale, que le suicide est un acte bien formel de démence. Nous avons prouvé qu'il était le résultat d'une maladie; cette action n'est donc pas libre, elle ne peut donc être l'effet de la volonté d'un homme sensé<sup>112</sup>.

In sostanza, salvo casi eccezionali, per Fodéré «le suicide est toujours une preuve de folie»<sup>113</sup>.

Il noto medico savoiano non era il solo nella comunità scientifica contemporanea a ritenere che questo comportamento rappresentasse unicamente una manifestazione di pazzia<sup>114</sup>. Su una linea simile si mostrava, almeno in parte, Jean-Étienne Dominique Esquirol (anch'esso citato nei dibattiti del Consiglio sabauda<sup>115</sup>) il quale, pur ammettendo l'esistenza di una pluralità di cause possibili, riconosceva al suicidio un carattere quasi sempre patologico, sintomo di uno stato di alienazione mentale<sup>116</sup>.

<sup>112</sup> F.E. Fodéré, *Les lois éclairées par les sciences physiques; ou Traité de médecine-légale et d'hygiène publique*, Parigi 1798, I, p. 119. Concetto poi ribadito ed approfondito dal medico legale anche in Id., *Traité de médecine légale et d'hygiène publique ou de police de santé, adapté aux codes de l'Empire français, et aux connaissances actuelles*, Parigi 1813, I, pp. 183-285. Non stupisce effettivamente che Fodéré fosse ben conosciuto e citato dai giuristi subalpini; approfondisce il tema della recezione dei trattati del medico savoiano nella giurisprudenza sabauda M. Riberi, *La réception des traités de Fodéré dans la jurisprudence du Royaume de Sardaigne au XIX<sup>e</sup> siècle*, in L. Chappuis - F. Chauvaud - M. Ortolani - M. Porret (curr.), *Faire parler les corps François-Emmanuel Fodéré a la genèse de la médecine légale*, Rennes 2021, pp. 261-274; più in generale si veda anche A. Pastore, *Medicina, diritto e circolazione delle idee. François-Emmanuel Fodéré (1764-1835) tra Francia e Italia*, in «Studi Storici», 57 (2016), f. 4, pp. 725-752.

<sup>113</sup> F.E. Fodéré, *Les lois éclairées par les sciences physiques*, cit., p. 123.

<sup>114</sup> Si veda la ricostruzione di M. Renneville, *Le suicide est-il une folie? Les lectures médicales du suicide en France au XIX<sup>e</sup> siècle*, in «Criminocorpus. Revue hypermédia histoire de la justice, des crimes et des peines», 10 (2018), on line al link: <https://journals.openedition.org/criminocorpus/3797>.

<sup>115</sup> *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., Sessione 18 maggio 1839.

<sup>116</sup> Cfr. E. Yampolsky, *La perversion du suicide, entre la pathologie et la morale*, in «Criminocorpus. Revue hypermédia histoire de la justice, des crimes et des peines», 7 (2016), p. 8 (online al link: <https://journals.openedition.org/criminocorpus/3481>). Considerando la grande varietà di ragioni che potevano spingere gli individui a togliersi la vita, nella sua lunga voce enciclopedica apparsa sul *Dictionnaire des sciences médicales* edito da Panckoucke (presto divenuta il testo di riferimento per l'inquadramento clinico del suicidio) Esquirol non escludeva che una legislazione che avesse come scopo quello di disincentivarne la commissione (di natura

Ancora più netto fu, pochi anni dopo, un altro medico parigino, Claude Étienne Bourdin, che aprì la sua discussa opera *Du Suicide considéré comme maladie* (pubblicata nel 1845) con le seguenti nette parole: «Le suicide est une monomanie. L'opinion universelle qui considère le suicide non pas comme une maladie, mais comme un vice, un crime, et, dans certains cas, comme un trait d'héroïsme, cette opinion, dis-je, est erronée [...]»<sup>117</sup>.

Ebbene, se si assumevano come valide queste argomentazioni eziologiche, era evidente che punire legislativamente chi si procurava la morte avrebbe perso completamente di senso, in quanto avrebbe significato render giuridicamente rimpioverabile uno stato di malattia<sup>118</sup>.

Questa conclusione fu tuttavia integralmente rigettata dalla maggioranza del Consiglio di Stato che la bollò come falsa, irreligiosa e “impolitica”<sup>119</sup>, ritenendo che nella prevalente casistica il suicidio costituisse una consapevole «violazione della legge divina, un delitto contro la natura umana, una vile deserzione della vita», e che solo eccezionalmente fosse riconducibile ad un «atto di demenza»<sup>120</sup>.

All'esito di queste discussioni, la versione definitiva del primo comma

---

però non penale) potesse rivelarsi utile: «Le suicide est plus fréquent depuis que les lois qui le condamnent sont sans vigueur; donc, dans l'intérêt de la société, le législateur peut établir des lois, non pénales contre le suicide, mais comminatoires pour le prévenir», J.E.D. Esquirol, *Suicide (pathologie interne)*, in *Dictionnaire des sciences médicales*, Parigi 1821, p. 280.

<sup>117</sup> C.E. Bourdin, *Du Suicide considéré comme maladie*, Parigi 1845, p. 7.

<sup>118</sup> Concetto analogo era stato esposto un secolo prima anche da Montesquieu (autore che certamente i consiglieri di Stato sabauda avevano presente) con riferimento alla condotta suicidaria in Inghilterra. Il giurista francese aveva infatti sostenuto che «chez les Anglais, elle est l'effet d'une maladie [...] et est indépendante de toute autre cause», pertanto - aveva affermato - «Il est clair que les lois civiles de quelques pays ont eu des raisons pour flétrir l'homicide de soi-même; mais, en Angleterre, on ne peut pas plus le punir qu'on ne punit les effets de la démence» (Montesquieu, *L'Esprit des lois*, cit., l. XIV, c. XII).

<sup>119</sup> *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., Sessione 22 maggio 1839: «[...] sarebbe fare ingiuria al Legislatore lo attribuirgli l'adozione di un sistema falso, irreligioso, impolitico. Falso [...] ed infatti si suicidarono Zenone e Catone, e Avia e Lucrezia, e Porzia, e Sestilia, e Cocceio Nerva, e Pomponio Attico e Cremuzio Cordo, e tanti altri calibri della setta stoica, cui niuno ha mai accusato di pazzia, del che ne deriva che non aberrazione di mente, ma conseguenza delle massime imparate era il suicidio, o l'abborrimento al medesimo. [...] Dal che si deve concludere non essere vero che il suicidio sia sempre effetto di pazzia, e perciò potendo essere talvolta un delitto, deve essere preveduto nel codice penale. Irreligioso, perché contrarierebbe le leggi canoniche, le quali non constando della pazzia, privano della sepoltura in luogo sacro: e la potestà civile deve dare la mano all'autorità ecclesiastica. Impolitico, perché col silenzio e conseguente impunità verrebbe quasi ad autorizzare la smania ai nostri di sempre crescente del suicidio ed a privare così la società di tanti suoi membri che le devono il loro appoggio, la loro cooperazione al bene».

<sup>120</sup> *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., Sessione 18 maggio 1839.

dell'art. 585 fu quindi approvata come segue:

Chiunque volontariamente si darà la morte è considerato dalla legge come vile, ed incorso nella privazione dei diritti civili, ed in conseguenza le disposizioni di ultima volontà che avesse fatte saranno nulle e di niun effetto: sarà inoltre il medesimo privato degli onori funebri di qualunque sorta<sup>121</sup>.

Come si può notare, rispetto alla norma proposta dalla *Commissione*, il testo finale presentò un deciso inasprimento nel trattamento sanzionatorio: oltre alla nullità delle disposizioni testamentarie comparvero infatti la considerazione *ex lege* di viltà e la privazione degli onori funebri.

Chi in effetti durante le due sessioni in cui si discusse del problema cercò invano di moderare la durezza dell'orientamento che si stava formando fu proprio il ministro della Giustizia Giuseppe Barbaroux<sup>122</sup>. La posizione espressa da quest'ultimo fu piuttosto cauta, attenta a mediare tra le diverse visioni ma più propensa a limitare il rigore delle sanzioni proposte se non addirittura a sostenere un completo silenzio della legge in proposito. Egli infatti, favorevole a mantenere la seconda versione proposta della *Regia Commissione*, cercò di attirare l'attenzione dei consiglieri sull'inutilità di prevedere pene gravi per questa fattispecie affermando quanto segue:

[...] la punizione del suicidio è utile quando possa essere data senza produrre un male maggiore, e senza essere crudele contro chi ha già avuto disgrazia di perdere un padre, una madre, un figlio. Le citate varie leggi che stabilivano pene gravi contro il suicidio, e che si è detto avere prodotto un buono effetto, se producevano un buono effetto perché furono tolte? Tutta Europa avendo ora abolite le pene contro il suicidio gli è che ciò dimostri essersi riconosciuto che le medesime non producevano alcun effetto utile<sup>123</sup>.

Queste affermazioni del Guardasigilli, che palesavano un approccio razionale in cui forte era l'eco dell'illuminismo giuridico settecentesco, sollevarono un vivace disappunto in alcuni membri del Consiglio. Uno di essi in particolare, prendendo la parola, contestò apertamente il ministro, arrivando quasi ad ammonirlo come segue:

Già prima della rivoluzione francese il filosofismo del secolo 18° faceva guerra alla Religione, e questa condanna il suicidio, i filosofi lo lodavano. Ciò cominciò a far

<sup>121</sup> *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino 1839, art. 585, co. 1, p. 172.

<sup>122</sup> Per un profilo biografico di Barbaroux, Guardasigilli sabauda dal 1831 sino al 1840, si rimanda a M. Rosboch, *Barbaroux, Giuseppe*, in DBGI, I, pp. 165 ss., e N. Nada, *Giuseppe Barbaroux*, in DBI, 2 (1964), pp. 122-124.

<sup>123</sup> *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., Sessione 22 maggio 1839.



considerare il suicidio come non illecito. Venne poi la rivoluzione francese, la quale cangiò cotanto le idee, e ne sostituì altre per cui le legislazioni si sono indebolite con esserne divenute meno solide le società e la stessa cosa è avvenuta per le leggi sul suicidio. [...] togliendo le pene, i delitti si moltiplicano. Poiché si vanno introducendo anche da noi i suicidi, è d'uopo combatterli per quanto si può ed avremo fatto ciò che abbiamo potuto. Il non parlarne dimostrerebbe che non si è osato, cosa che sarebbe la cosa peggiore per un legislatore<sup>124</sup>.

Si trattava di una vera e propria accusa di “pavidità” nei confronti di Barba-roux che fa ancora più effetto se si considera che pochi anni dopo, nel 1843, lo stesso Guardasigilli deciderà di porre fine ai propri giorni togliendosi la vita<sup>125</sup>.

Nella versione del codice penale entrata in vigore nel 1840 comparve inoltre un'ulteriore incriminazione. Inserendo un secondo comma all'art. 585, che riprendeva pressoché letteralmente (pur senza dichiararlo) la soluzione già adottata nel *Regolamento penale Gregoriano* e in altri testi legislativi preunitari<sup>126</sup>, si decise infatti di anticipare la punibilità del suicidio anche al tentativo:

Il colpevole di tentativo di suicidio quando l'effetto ne sia mancato non per istantaneo suo pentimento, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà, sarà condotto in luogo di sicura custodia, e tenuto sotto rigorosa ispezione da uno a tre anni<sup>127</sup>.

Se per il reato consumato le sanzioni aggiuntive (la viltà *ex lege* e il divieto di onori funebri), pur rilevanti da un punto di vista ideologico, non alteravano eccessivamente l'impianto predisposto nei precedenti progetti (che comunque continuava ad incentrarsi sulla perdita del diritto civile di testare), per il tentativo la posizione assunta dalla quarta classe della *Regia Commissione* venne totalmente disattesa<sup>128</sup>.

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Cfr. C. Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, Torino 1881, II, p. 216.

<sup>126</sup> Cfr. *Regolamento sui delitti e sulle pene*, Roma 1832, art. 317, p. 35. Su questa normativa cfr. M.R. Di Simone, *Progetti di codici penali nello Stato pontificio della Restaurazione*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 36 (2007), I, pp. 347-390. Cfr. M. Fortunati, «La pietosa ingiustizia dei magistrati», cit., pp. 3-4.

<sup>127</sup> *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., art. 585, co. 2, p. 173.

<sup>128</sup> Sulla scelta di escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti i tentati suicidi, la *Regia Commissione*, rispondendo alle osservazioni delle Supreme Magistrature sul primo progetto, era stata assai netta: «Per le anzi fatte principali considerazioni la Commissione mantiene l'articolo nei termini in cui fu da essa redatto, e concorre poscia colla Camera de' conti, che niuna pena vuole essere data pel tentativo di suicidio, come niuna ne è data nell'attuale giurisprudenza», *Risposte della Regia Commissione di legislazione alle osservazioni dei Senati e della Camera de' conti sul libro secondo del progetto di Codice penale*, Torino s.d., p. 432.

Quale fosse la *ratio* di questa disposizione si evince con chiarezza dai dibattiti in Consiglio di Stato: da un lato sembrava iniquo non intervenire contro chi avesse scientemente cercato di porre fine alla propria esistenza, dall'altro si voleva tutelare (pur in modo coercitivo) chi avesse realizzato il tentativo in stato di debolezza mentale o psicologica. Proprio in ragione di questo duplice obiettivo, il concetto di "luogo di sicura custodia" avrebbe dovuto essere di volta in volta individuato dal giudice, a seconda dei casi e delle circostanze, «o in una casa di detenzione, o in uno ospedale»<sup>129</sup>.

Certo, a muovere i consiglieri sabaudi nell'aggiungere questo secondo comma fu più che altro la prima delle due finalità e l'esigenza di assicurare coerenza al sistema punendo questo delitto anche nella forma tentata.

Ciò pare tanto più vero se si considera che se l'azione suicidaria fosse stata interrotta volontariamente dal soggetto agente, colto da un improvviso ripensamento ("isponetaneo pentimento"), egli non avrebbe subito alcuna conseguenza. Applicando meramente i principi codicistici, casi come questi avrebbero infatti rappresentato una forma di desistenza volontaria, ordinariamente sottratta dall'alveo delle azioni punibili<sup>130</sup>.

Tuttavia, se la volontà del Legislatore sabardo fosse stata effettivamente quella di fornire un supporto ai soggetti più esposti al rischio di commettere questo tipo di comportamenti (anziché di limitarsi a criminalizzarli) anche tali ipotesi, che lasciavano comunque trasparire un evidente pericolo di reiterazione dell'atto, avrebbero dovuto essere oggetto di cura normativa, anche se magari - come suggerito dal Guardasigilli - non di natura penale<sup>131</sup>.

#### 4. *La problematica applicazione dell'art. 585 nella giurisprudenza e nei carteggi della Cancelleria sabarda*

Una volta entrata in vigore, la nuova normativa sul suicidio manifestò, in appena pochi mesi, diversi problemi applicativi dovuti ad un concorso di questioni giuridiche e anche fattuali.

Da un lato infatti, il mero dato legislativo lasciava irrisolti i temi dell'onere

<sup>129</sup> *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., Sessione 22 maggio 1839.

<sup>130</sup> «Alloraquando il tentativo sarà stato sospeso per volontà dell'attentante, si punisce l'atto eseguito, quando costituisca per se stesso uno speciale reato», *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, cit., art. 106, p. 30. Cfr. pure M. Traverso, «Migliorare la patria legislazione in una delle essenziali sue parti», cit., pp. 148-149.

<sup>131</sup> «Il Guardasigilli non ha difficoltà ad aggiungere se si crede, all'articolo del progetto qualche disposizione non penale, ma piuttosto di umanità e per così dire tutoria perché ha tentato di uccidersi»; *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., Sessione 18 maggio 1839.

della prova, quello dell'eventuale automaticità della penalità previste o - all'opposto - della necessità di una pronuncia giudiziale *ad hoc* e, ancora, quello del rapporto con la giurisdizione ecclesiastica; dall'altro, la comprensibile opportunità di abbreviare il lasso di tempo che intercorreva tra la morte di un soggetto e la sepoltura delle sue spoglie rendeva ancora più difficile l'intervento e le indagini della magistratura che, sovente, veniva a conoscenza di un sospetto suicidio a esequie già avvenute.

In particolare, la questione della perdita dei diritti civili e della conseguente nullità delle disposizioni testamentarie era già stata affrontata nelle sessioni del Consiglio di Stato e fu risolta dalla giurisprudenza secondo il principio dell'applicabilità *ipso iure* di tale sanzione. Come eloquentemente affermato in una pronuncia del 1852 del Magistrato d'Appello di Genova: «pel fatto solo del suicidio le pene anzidette s'incorrono dal suicida, senza criminale giudizio e criminale sentenza [...]»<sup>132</sup>.

Se questo lapidario arresto, riportato in estratto nella *Giurisprudenza degli Stati sardi*, non consente di apprezzare le ragioni giuridiche poste alla base della decisione, assai più chiare furono le conclusioni rassegnate nella medesima causa dall'avvocato fiscale provinciale<sup>133</sup>. Ad avviso di quest'ultimo, il fatto che le pene previste dall'art. 585 del codice penale seguissero “di pien diritto” l'evento materiale del suicidio rappresentava una conseguenza necessitata innanzi tutto dalla lettera della norma in esame, che non a caso non riportava (differentemente dalla maggior parte degli altri reati) la formula “il colpevole sarà punito” per adottare invece quella, più perentoria, «il suicida è considerato vile, le sue disposizioni testamentarie saranno nulle»<sup>134</sup>. Ebbene, secondo l'organo requirente genovese (poi condiviso dal giudice d'Appello), «qui la formola imperativa usata dalla legge mostra chiaramente come nulla si lasci più all'ufficio del Magistrato»<sup>135</sup>. Una soluzione diversa avrebbe d'altronde implicato la necessità di una istruttoria e anche di una condanna contro un defunto, cosa - sempre secondo l'avvocato fiscale - non più possibile in ragione dell'art. 135 c.p., che poneva la

<sup>132</sup> *Suicida - Testamento. Cod. pen. art. 585. Nattino utrinque*, in *Giurisprudenza degli Stati sardi. Raccolta generale progressiva di giurisprudenza, legislazione e dottrina*, compilata dall'avvocato Filippo Bettini, Torino 1852, Parte Seconda, p. 726. Si trattava evidentemente di una soluzione peculiare nell'ordinamento giuridico sabaudo, portata da una norma che manifestava un carattere speciale rispetto ai principi generali che regolavano la perdita dei diritti civili. Essa, infatti, derogava apertamente quanto previsto dall'art. 45 del codice civile che sembrava richiedere, per la perdita in tutto o in parte dei diritti civili a seguito di un reato, una condanna giudiziale.

<sup>133</sup> Queste conclusioni sono state pubblicate nella *Gazzetta dei tribunali ossia raccolto di sentenze con note ed osservazioni*, anno V (1853), pp. 156-158.

<sup>134</sup> *Ivi*, p. 157.

<sup>135</sup> *Ibid.*

morte come prima causa di estinzione del reato. Al netto della discutibilità di quest'ultima tesi offerta dall'avvocato fiscale<sup>136</sup>, questa fu in effetti la linea seguita dalla giurisprudenza.

Al di là delle argomentazioni utilizzate dalla magistratura subalpina, sembra che la scelta di propendere per l'automatica punibilità del suicida si fondasse sulla contingente necessità di assicurare l'effettiva applicazione della norma (che rischiava di essere ostacolata se fosse stato richiesto di celebrare ogni volta un processo *ex post*), piuttosto che su ragioni *latu sensu* giuridiche.

Ferma dunque restando l'operativa *ipso iure* della perdita dei diritti civili per il suicida, rimaneva da capire, mancando un procedimento penale, in quale sede gli eredi testamentari avrebbero potuto tentare di evitare che la successione si trasformasse automaticamente in una procedura "*ab intestato*" eccependo, ad esempio, che il gesto del defunto non fosse stato volontario o che lo stesso fosse stato affetto, al momento del fatto, da uno stato di pazzia.

Come si è visto sopra, se era vero che l'unica forma di suicidio che si voleva punire era quella volontaria (realizzata cioè in modo pienamente consapevole) era innegabile che applicando le sanzioni in assenza di alcun procedimento si rischiava di colpire anche casi che non presentavano questo elemento soggettivo.

Tali tematiche emersero con chiarezza in un'altra sentenza, sempre emanata dalla Corte d'Appello ligure, dell'aprile 1858. In essa, a pochi mesi dalla soppressione di questa fattispecie criminosa con la novella Rattazzi del 1859<sup>137</sup>, i giudici genovesi dovettero confermare l'automatica nullità del testamento di un suicida suggerendo agli eredi testamentari, interessati a far valere invece l'inapplicabilità dell'art. 585 del codice penale (e la conseguente validità delle disposizioni di ultima volontà del *de cuius*), di eccepire e provare la non volontarietà o l'insanità di mente di quest'ultimo azionando la giurisdizione civile<sup>138</sup>.

Altri dubbi interpretativi furono invece oggetto, pochi mesi dopo

---

<sup>136</sup> Innanzi tutto, anche l'automatica applicazione delle penalità previste dalla legge al fatto materiale del suicidio (in luogo di una comminazione per via giudiziale) sembrava comunque porsi in contraddizione con la regola dell'estinzione del reato per la morte dell'autore del fatto criminoso. Inoltre, il codice sabaudo conosceva altre (seppur residuali) ipotesi di sanzioni comminate dopo la morte del reo, che derogavano pacificamente il principio di cui al citato art. 135 (si veda, ad esempio, l'art. 15, dedicato alla punizione del condannato a morte con sentenza irrevocabile che fosse sfuggito all'esecuzione togliendosi la vita).

<sup>137</sup> S. Santarelli, *L'incriminazione del suicidio nel codice sardo-piemontese del 1859*, cit., pp. CXLVII-CLXV.

<sup>138</sup> Cfr. *Suicida - Nullità del testamento. Cod. pen., art. 585. Eredi Schiaffino contro diversi. Sentenza della Corte d'Appello di Genova 7 aprile 1858*, in *Giurisprudenza degli Stati sardi*, cit., 1858, Parte Seconda, pp. 421-423.

l'approvazione del codice, di una missiva indirizzata il 4 luglio 1840 direttamente al Guardasigilli Barbaroux da parte dell'Ufficio dell'Avvocato fiscale generale del Senato di Torino<sup>139</sup>, presieduto in quel momento da Claudio Passerin d'Entreves<sup>140</sup>.

In questa corrispondenza si denunciava innanzi tutto un fatto, ovvero che «la disposizione dell'art. 585 del Codice Penale nella parte che concerne la privazione ai suicidi degli onori funebri di ogni sorta, rimane totalmente ineseguita [...]»<sup>141</sup>. Questa affermazione suonava effettivamente come un paradosso, se si pensa alla lunga gestazione di questa norma e alla indiscussa volontà incriminatrice confermata da Carlo Alberto e dal Consiglio di Stato.

Come denunciato dall'avvocato fiscale, il problema non riguardava tanto la comminazione della nullità testamentaria, ma la privazione degli onori funebri in quanto, questi ultimi, «si concedono generalmente ai defunti, dipendendo, a che pare, unicamente dall'autorità ecclesiastica [...] secondo che, giusta le regole canonistiche, li credano sì o non degni de' medesimi»<sup>142</sup>.

La delucidazione interpretativa che veniva formalmente chiesta al Ministero riguardava proprio l'espressione "onori funebri", per capire se essa comprendesse anche quelli ecclesiastici e, di conseguenza, se l'autorità giudiziaria civile avesse il potere di proibirne la celebrazione.

Quello che pare interessante di questo documento non sono tanto i dubbi interpretativi sollevati dall'Ufficio dell'Avvocato fiscale (che, in effetti, in apparenza non sembravano di così difficile risoluzione<sup>143</sup>) quanto il vivo timore espresso dall'organo inquirente circa la possibilità che l'art. 585 del codice penale rischiasse di rimanere lettera morta.

<sup>139</sup> Accenna a questo episodio anche N. Rodolico, *Carlo Alberto negli anni del regno (1831-1843)*, Firenze 1936, II, pp. 250-251.

<sup>140</sup> Per un profilo biografico del giurista valdostano (che concluse la sua lunga carriera come presidente del Senato di Genova) si veda C. Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, cit., II, p. 439.

<sup>141</sup> ASTo, *Sezione Corte*, fondo *Materie Giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 11 d'addizione, f. 20, *Real Senato di Piemonte, Ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale, Torino il 4 luglio 1840*.

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> ASTo, *Sezione Corte*, fondo *Materie Giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 11 d'addizione, f. 20, *Real Senato di Piemonte, Ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale*, cit.: «non devo lasciarla ignorare che il Magistrato propenderebbe a credere che gli onori funebri accennati nell'anzidetto articolo 585 debbano intendersi soltanto di quelli che civilmente si usano concedere alla memoria dei defunti, senza intendere in alcun modo ledere a quanto possa spettare all'Autorità Ecclesiastica intorno agli onori funebri prescritti dai riti della Santa Chiesa; e che intanto nulla osta a che li Giudici di Mandamento possano far sospendere la sepoltura ecclesiastica fintanto che abbiano accertato nelle solite forme il fatto per quel tempo che loro sarà a tal effetto necessario».

Presso la Sezione Corte dell'Archivio di Stato di Torino è conservato il progetto di risposta che Barbaroux predispose per risolvere il quesito sollevato. In esso si proponeva di intendere la disciplina sabauda in modo “ancillare” a quella canonica, imponendo ai giudici di applicare la sanzione della privazione degli onori funebri “civili” (ovvero «quei riti che la Chiesa suole compiere fuori dei sacri tempî in onore dei defunti e sui quali la potestà civile può avere ingerenza [...] e quegli onori che civilmente anche si prestano agli estinti»<sup>144</sup>) solo in quei casi in cui l'autorità ecclesiastica avesse già negato la sepoltura religiosa. Ad avviso del ministro della Giustizia, imponendo ai giudici sabaudi di adeguarsi alle scelte effettuate dai parroci, senza possibilità di discostarsi, si sarebbe potuto evitare uno scontro fra giurisdizione laica e religiosa<sup>145</sup>.

L'interpretazione proposta dal Guardasigilli sembrava effettivamente ragionevole e riposava sul precedente rappresentato da quanto stabilito, per casi analoghi, dalla legislazione del regno delle Due Sicilie<sup>146</sup>.

La risposta preparata dalla *Cancelleria* non fu tuttavia mai inviata all'Ufficio dell'Avvocato Fiscale: conscio di quanto il tema interessasse al re, Barbaroux, dopo aver inizialmente pensato di rispondere autonomamente, si convinse della necessità di interpellare previamente Carlo Alberto per avere le sue determinazioni<sup>147</sup>.

<sup>144</sup> ASTo, *Sezione Corte*, fondo *Materie Giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 11 d'addizione, f. 20, *Progetto di risposta*.

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> Nella relazione della Grande Cancelleria al re si faceva infatti riferimento ad un decreto napoletano del 1829. In realtà si trattava di un decreto emanato il 10 ottobre 1826 (e pubblicato il 22 novembre del medesimo anno), cfr. *Decreto circa la sepoltura ecclesiastica da accordarsi, o da negarsi pe' cadaveri de' suicidi, pubblicato il 22 novembre 1826*, in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, Semestre II (Da luglio a tutto dicembre), Napoli 1826, pp. 222-223: «Art. 1. Ne' casi di suicidio rimane alla determinazione del proprio parroco il negare, o l'accordare la sepoltura ecclesiastica al cadavere, secondo che il suicidio sia stato volontario, ovvero non tale, a' termini delle disposizioni canoniche. 2. Dovrà il proprio parroco, qualora la sua determinazione sia stata negativa, avvertirne immediatamente quell'autorità che si trovi nel rispettivo comune incaricata delle funzioni di agente di polizia, per disporsi dalla stessa che il cadavere del suicida, privato della ecclesiastica sepoltura, sia chiuso in una cassa ben condizionata, e senza alcuna pompa funebre trasportato privatamente in qualche luogo profano, che sarà volta destinato dalla medesima autorità di polizia, ed ivi vi rimanga in deposito». È possibile che l'errore di citazione in cui è incorsa la *Cancelleria* sabauda sia stato determinato dalla consultazione delle «*Leggi penali contenute nella seconda parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie e corredate di un breve comentario*» (Napoli 1835), nel quale, in nota a pagina 149-150, è in effetti citato il suddetto decreto contro i suicidi con la data di 10 ottobre 1829.

<sup>147</sup> A margine del progetto di risposta, mai inviato, è infatti presente la seguente annotazione: «N.B. Forse sarebbe il caso di riferirne a S.M.». ASTo, *Sezione Corte*, fondo *Materie Giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 11 d'addizione, f. 20, *Progetto di risposta*, cit.

La decisione sovrana fu infine sensibilmente diversa rispetto a quella ipotizzata dal suo ministro. Come scritto infatti a margine della *Relazione* che fu portata all'attenzione del re: «S.M. intende che niun impedimento si faccia a che sia accordata la sepoltura ecclesiastica ai suicidi; bensì solo, che, occorrendo, i giudici possano insinuare ai parroci di non permettere, che si faccia con veruna pompa»<sup>148</sup>.

Si optò quindi, alla fine, per una soluzione di compromesso che salvaguardava le prerogative canoniche e, nel contempo, consentiva ai giudici sabaudi di intervenire - seppur in modo limitato - anche quando fosse stato accordato dai parroci il funerale ecclesiastico.

## 5. Osservazioni conclusive

L'epilogo della storia è noto ed è stato accennato diverse volte nel corso dell'articolo: dopo diversi tentativi di riforma e progetti, a distanza di vent'anni esatti dal codice penale carloalbertino, la nuova legislazione criminale emanata nel 1859 sotto l'egida di Urbano Rattazzi non ricomprese più il suicidio tra le condotte penalmente sanzionabili.

Non poteva, d'altronde, essere altrimenti: tale normativa, redatta in modo piuttosto celere e sommario, aveva lo scopo precipuo di preparare l'ordinamento penale sabauda all'imminente estensione alle province di nuovo acquisto, eliminando quegli istituti e quelle fattispecie che potevano risultare maggiormente "divisivi" e in contrasto con le garanzie statutarie<sup>149</sup>.

Gli aspetti emersi nell'analisi di questa fattispecie tra Settecento e Ottocento suggeriscono alcune riflessioni conclusive.

In primo luogo, l'approfondimento dei dibattiti e dei lavori codificatori condotti in Piemonte tra il 1831 ed il 1839 ha messo in luce un aspetto particolare, ovvero l'esistenza di un elevato allarme sociale nei confronti del fenomeno suicidario, che spinse la classe dirigente subalpina a scegliere di continuare a reprimere penalmente.

---

<sup>148</sup> ASTo, *Sezione Corte*, fondo *Materie Giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 11 d'addizione, f. 20, *Racconti il 17 luglio 1840. Relazione a S.M.*

<sup>149</sup> Cfr. sul punto S. Vinciguerra (cur.), *Il codice penale per gli Stati del re di Sardegna*, cit.; in particolare si rimanda a due contributi pubblicati in quest'opera collettanea: E. Dezza, *Il «colpo di Stato legislativo» del 1859 e la nascita del codice Rattazzi*, pp. XI-XIX e D. Brunelli, *Il codice penale Rattazzi e il riconoscimento delle libertà costituzionali: riflessi sulle scelte di penalizzazione*, pp. XXI-XXXIV. Per alcune osservazioni sulla politica legislativa penale del regno di Sardegna post-statutaria si veda anche M. Traverso, *Migliorare la patria legislazione in una delle più essenziali sue parti*, cit., pp. 238-245.

Riferimenti alla presunta diffusione incontrollata negli Stati sardi di questo comportamento si riscontrano con notevole frequenza non solo nelle affermazioni di Carlo Alberto (che ne aveva parlato nei termini di una “moltiplicazione spaventosa”<sup>150</sup>) ma anche nei verbali delle sessioni del Consiglio di Stato. “Epidemia”, “piaga dilagante”, “mania”, sono infatti le espressioni più utilizzate dai consiglieri sabaudi per rappresentare il problema.

Quando il ministro Barbaroux, avanzando dubbi sull’opportunità di un intervento legislativo, fece notare che il diritto romano non si occupava dei suicidi se non in casi particolari, parte del consesso obiettò che «gli antichi [...] non furono mai attristiti come noi lo siamo ai nostri giorni dalla deplorabile mania del suicidio»<sup>151</sup>; e ancora, per rispondere all’evidenza che la maggior parte degli ordinamenti contemporanei non li colpiva più, un altro consigliere affermò che: «l’esempio delle altre legislazioni indicate dal Guardasigilli gli farebbe molta impressione, se non vedesse che tolte le pene pel suicidio questo delitto è diventato così frequente. [...] Dacché i suicidi crescono, è d’uopo lottare per reprimerli»<sup>152</sup>.

Non è agevole capire se le preoccupazioni di Carlo Alberto e dei suoi più stretti consulenti giuridici fossero fondate o se, piuttosto, si trattasse solo di irrazionali timori.

Si può provare ad avanzare qualche ipotesi basandosi sui dati raccolti dalla *Commissione Superiore* istituita nel 1836 dallo stesso sovrano al fine di «raccorre e pubblicare le informazioni statistiche de’ Regii Stati di terraferma»<sup>153</sup>. Nel quarto volume di quest’opera, dedicato alla statistica medica, è infatti presente una sezione sui suicidi: secondo tale studio, tra il 1825 ed il 1839, nella parte continentale dello Stato sabauda, si sarebbero verificati 816 casi e 157 tentativi, per un totale di 973 episodi<sup>154</sup>.

In effetti, stando ai dati raccolti da questa *Commissione*, nel corso degli anni si può notare un costante aumento della frequenza di questa condotta<sup>155</sup>:

---

<sup>150</sup> [C. Alberto], *Observations sur le Code Pénal*, cit.

<sup>151</sup> *Processi verbali del Consiglio di Stato*, cit., Sessione 18 maggio 1839.

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> Cfr. *Informazioni statistiche raccolte dalla Regia Commissione Superiore per gli Stati di S.M. in terraferma. I. Censimento della popolazione*, Torino 1839, p. III.

<sup>154</sup> *Informazioni statistiche raccolte dalla Regia Commissione Superiore per gli Stati di S.M. in terraferma. IV. Statistiche mediche*, Parte Seconda, Torino 1849-1852, pp. 659-660.

<sup>155</sup> *Ivi*, p. 659.



Anno	Sucidi consumati	Suicidi tentati	Numero complessivo
1825	43	8	51
1826	44	10	54
1827	48	6	54
1828	46	8	54
1829	33	12	45
1830	63	6	69
1831	56	11	67
1832	45	13	58
1833	7	57	64
1834	70	8	78
1835	58	15	73
1836	60	10	70
1837	51	16	67
1838	67	15	82
1839	75	12	87
<b>Totale</b>	<b>816</b>	<b>157</b>	<b>973</b>

Anche tenendo conto del progressivo incremento della popolazione<sup>156</sup>, questi dati portarono la *Commissione* a ritenere che si fosse verificato un effettivo «aumento delle morti volontarie, non affatto in relazione col cresciuto numero della popolazione; perocché la proporzione, che nel 1825 era di 1 contro 72,053 abitanti, discese nel 1830 a 1 contro 57,572, e ad 1 contro 50,313 nel 1838»<sup>157</sup>.

Queste statistiche sono particolarmente interessanti per due ragioni: da un lato coprono anche il periodo temporale in cui si svolsero i lavori di redazione del codice penale, dall'altro, essendo state compilate sulla base delle informazioni fornite dalle cancellerie dei Senati e dal Ministero della Giustizia<sup>158</sup>, è

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ivi*, p. 661.

<sup>158</sup> *Ivi*, p. 659.

ipotizzabile che i compilatori subalpini abbiano avuto accesso ad esse anche prima della loro raccolta, sistematizzazione e pubblicazione (avvenuta circa dieci anni dopo l’emanazione del codice penale).

Si può quindi pensare che l’“allarmismo” a cui si è fatto riferimento in precedenza si fondasse, oltre che sulle rigide convinzioni etiche e religiose del sovrano e di parte della classe giuridica subalpina, anche su queste statistiche e abbia infine portato ad una scelta di politica criminale precisa.

Sull’attendibilità di questi dati è difficile pronunciarsi. Certo è che in altre fonti letterarie coeve, il regno di Sardegna veniva al contrario citato come esempio “virtuoso” per il numero esiguo di suicidi. Nelle osservazioni sui suoi viaggi in Italia Mittermaier ad esempio osservava che:

Nella città di Torino si noverarono nel corso di 5 anni 14 suicidi (1839 1; 1840 1; 1841 1; 1842 7; 1843 4). Anche in questo regno è, conforme alle più esatte relazioni, molto raro il suicidio; alla campagna non lo si conosce nemmeno di nome, come attesta un intelligente ben informato. Nella provincia di Genova con 168768 abitanti avvennero dal 1834 a tutto Giugno del 1844 32 suicidi; (1834 6; 1835 3; 1836 nessuno; 1837 2; 1838 3; 1839 5; 1849 e 1841 nessuno; 1842 6; 1843 2; 1844 5)<sup>159</sup>.

Al pari di quelle indicate dalla *Commissione Superiore* di statistica, anche le informazioni riportate dal criminalista bavarese non sono verificabili<sup>160</sup>, ma sono in ogni caso indicative (anche in ragione della rilevanza dell’autore di quest’opera) di come venisse considerata la situazione sabauda.

In secondo luogo, questa vicenda ha rappresentato un momento di confronto tra due contrapposte visioni di politica criminale: da un lato quella espressa da Carlo Alberto e dal “suo” Consiglio di Stato, inclini a mantenere alto il livello di attenzione dell’ordinamento giuridico rispetto a questi avvenimenti, dall’altro quella propria della maggioranza delle Supreme Corti del regno, favorevoli invece a depenalizzare la condotta suicidaria (o comunque a ridurre al minimo la sanzione) sulla scorta delle coeve legislazioni e di riflessioni riprese (pur senza riconoscerlo espressamente) dalla letteratura illuministica del secolo precedente.

Si tratta di un confronto che manifestava una concezione profondamente diversa della stessa norma penale e delle sue finalità, interessante anche per capire - benché riferite ad un caso piuttosto circoscritto - quanto in fondo la prima

<sup>159</sup> C. Mittermaier, *Delle condizioni d’Italia del Cav. Carlo Dr. Mittermaier, con un capitolo inedito dell’autore e con note del traduttore. Versione dell’ab. Pietro Mugna*, Lipsia-Milano-Vienna 1845, p. 141.

<sup>160</sup> I due studi non sono neppure direttamente comparabili fra essi, dal momento che la relazione dei funzionari sabaudi non entra nello specifico del numero delle morti volontarie registratesi anno per anno nelle diverse città.

codificazione criminale subalpina abbia risentito delle posizioni personali del sovrano.

Pensare tuttavia che la scelta cristallizzata nel codice del 1839 sul suicidio rappresentasse ormai, alla metà del XIX secolo, nulla più che un “reliquo” della storia giuridica non sarebbe del tutto corretto. Come è infatti stato notato<sup>161</sup>, pur in un contesto caratterizzato da una chiara tendenza abolizionista fatta propria dalla maggioranza delle legislazioni italiane ed europee, proprio in questi anni si assistette - almeno nella dottrina medica e giuridica - ad una parziale riconsiderazione del trattamento giuridico da riservare a questa condotta.

Ciò pare evincersi anche nel celebre trattato di diritto penale di Adolphe Chauveau e Faustin Hélie, nella cui seconda edizione (pubblicata nel 1845, pochi anni dopo l’emanazione del codice carloalbertino) venivano sollevate più di una perplessità sulla scelta fatta all’indomani della Rivoluzione. In questo testo, i due celebri giuristi francesi si mostrarono infatti piuttosto cauti riguardo alla tesi dell’inutilità delle sanzioni contro i suicidi sostenuta, pressoché unanimemente, dagli illuministi settecenteschi:

Cependant ne nous hâtons point de proclamer toute disposition impuissante et stérile: l’inscription du suicide parmi les délits aurait déjà un avantage, celui d’édicter une haute leçon, un avertissement moral pour les peuples; et qui sait si cette salutaire flétrissure ne détournerait pas de son accomplissement quelques esprits momentanément égarés? N’empêchât-elle qu’une seule mort volontaire, la loi serait-elle inutile? Quelle voix oserait s’élever pour le dire?<sup>162</sup>

Dunque per Hélie e Chauveau l’idea in sé di minacciare sanzioni penali contro chi si toglieva la vita era un’ipotesi accettabile, in quanto «la difficulté n’est pas dans l’incrimination de l’acte en lui-même»<sup>163</sup>. Ciò che invece lasciava assai perplessi gli autori della *Théorie* era la scelta di esse, la loro concreta applicabilità e, da ultimo, la difficoltà di escludere con incerte istruttorie i casi di malattia mentale.

Contrario alla penalizzazione per le medesime ragioni “pratiche”, ma allineato sul punto della sua astratta meritevolezza, si poneva oltre la metà del secolo anche Francesco Carrara, secondo il quale «a prima giunta sembrerebbe doversi non solo ammettere, ma consigliare la imputabilità politica del suicidio come delitto speciale»<sup>164</sup>.

<sup>161</sup> Cfr. M. Renneville, *Le suicide est-il une folie?*, cit., p. 7.

<sup>162</sup> A. Chauveau - F. Hélie, *Théorie du code pénal*, Bruxelles 1845, II, p. 71.

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale ossia Esposizione dei delitti in specie*, Lucca 1864, I, p. 162.

Ancora più netto fu Pessina, per il quale l'impossibilità fisica di punire il suicida non eliminava «la essenza criminosa del fatto»<sup>165</sup>. Proprio su tale presupposto, e pur riferendosi ad una legislazione come quella del regno delle Due Sicilie che, a differenza di quella carloalbertina, non prevedeva una sanzione postuma per i suicidi consumati, il giurista napoletano non esitava ad equiparare il tentativo di togliersi la vita ad un tentato omicidio vero e proprio<sup>166</sup>.

Avvicinandosi al Novecento, queste posizioni verranno progressivamente abbandonate (anche da alcuni degli autori citati) e l'oggetto della discussione si sposterà piuttosto sul connesso tema del trattamento sanzionatorio del terzo che aiutava il suicida a realizzare il suo proposito e su quello dell'omicidio del consenziente.

Per affrontare tali questioni non ci si poteva più accontentare del compromesso raggiunto per il suicidio - di fatto ancora considerato come un crimine, seppur non punibile - ma era necessario interrogarsi sulla disponibilità o meno del proprio diritto a vivere. Ed è proprio sull' "inalienabilità del diritto di esistenza" (postulata anche dal Carrara)<sup>167</sup> o, detto altrimenti, sulla rintracciabilità di un diritto da parte dello Stato «d'imporre all'uomo l'obbligo giuridico di esistere e di rimanere in vita»<sup>168</sup> (contrastato, tra gli altri, da Enrico Ferri) che si andranno a concentrare gli sforzi della dottrina giuridica, in una ricerca che, come accennato nell'introduzione, non pare ancora oggi essere giunta ad un punto di arrivo sicuro.

---

<sup>165</sup> E. Pessina, *Trattato di penalità speciale secondo le Leggi delle Due Sicilie*, Napoli 1859, p. 16.

<sup>166</sup> «[...] il suicidio è l'omicidio di sé stesso, epperò è una specie compresa nel genere di omicidio. Sicché quando il legislatore ha punito il conato di ogni omicidio volontario ha implicitamente punito il conato del suicidio; né con ciò si vorrebbe a creare per interpretazione un reato, perocché una tale interpretazione non è induzione analogica, ma pura deduzione sillogistica del genere alla specie», ivi, p. 17. Questa posizione fu direttamente contestata da Carrara (cfr. F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale*, cit., I, pp. 167-168, nota 1), e la polemica tra i due principali criminalisti italiani della seconda metà dell'Ottocento fu costantemente ripresa e citata in diverse riviste giuridiche.

<sup>167</sup> Che affronta diffusamente la questione parlando delle ragioni poste a fondamento della sanzione del duello, cfr. F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, Lucca 1873<sup>3</sup>, V, p. 591.

<sup>168</sup> E. Ferri, *L'omicidio-suicidio. Responsabilità giuridica*, Roma-Torino-Firenze 1884, p. 17.